

Paolo Gabriele Nobili

Appartenenze e delimitazioni. Vincoli di vicinanzia e definizioni dei confini del territorio bergamasco nel secondo terzo del Duecento

[A stampa in “Quaderni di Archivio bergamasco”, 3 (2010), pp. 25-60 © dell'autore – Distribuito in formato digitale da “Reti Medievali”].

Paolo Gabriele Nobili

APPARTENENZE E DELIMITAZIONI.
VINCOLI DI *VICINANTIA* E DEFINIZIONI DEI CONFINI
DEL TERRITORIO BERGAMASCO
NEL SECONDO TERZO DEL DUECENTO

Il ventennio a cavallo degli anni Trenta del XIII secolo è il periodo in cui le autorità del Comune di Bergamo, all'interno di un processo di codificazione delle sue norme e di sviluppo degli uffici dell'amministrazione centrale, decidono di avviare una completa sistematizzazione e registrazione di abitanti e comunità sul territorio soggetti al capoluogo, la *virtus Pergami*, come già avveniva nei distretti contermini¹. Questo tentativo si attua da un lato tramite la compilazione della lista dei comuni rurali e la predisposizione, secondo una tendenza che si prolungherà nei decenni, all'accorpamento dei gruppi demici più esigui a fini di razionalizzazione fiscale, dall'altro per mezzo di un processo di precisazione dei confini ad ogni livello, del comune cittadino, dei suoi sobborghi oltre che naturalmente di ciascuno degli enti del contado. La presa della città sul distretto, già percepita come inevitabile e consuetu-

* Si desidera ringraziare per l'agevole accesso agli archivi e per l'interesse dimostrato per questo genere di ricerche l'Amministrazione Comunale di Gromo e in particolare l'assessore Ornella Pasini, nonché il direttore Orazio Bravi e il dottor Sandro Buzzetti della Civica Biblioteca 'A. Mai' di Bergamo. Si è poi grati alla professoressa Patrizia Mainoni ed al professor Massimo Della Misericordia per le importanti annotazioni ed le decisive discussioni sui temi proposti e, per l'attenta lettura del testo ed i suggerimenti, alla dottoressa Giulia Belletti.

¹ Sugli sviluppi dell'amministrazione comunale orobica al tempo del comune podestarile basti qui il rimando a François Menant, *Bergamo comunale. Società, istituzioni, economia*, in *Storia economica e sociale di Bergamo. I primi millenni: il comune e la signoria*, a cura di Giorgio Chittolini, Bergamo, Fondazione per la storia economica e sociale di Bergamo, Istituto di studi e ricerche, 1999, pp. 15-182, pp. 31-32, e Claudia Storti Storchi, *Diritto e istituzioni a Bergamo: dal comune alla signoria*, Milano, Giuffrè, 1984, pp. 264 e ss.

dinaria², in questo periodo, attraverso l'evoluzione degli strumenti e delle scritture amministrative di gestione e controllo, si struttura al servizio di una burocrazia urbana in forte sviluppo di lì alla fine del secolo³.

Sorge quindi l'urgente necessità per ciascuno dei gruppi di abitanti della *virtus Pergami*, ovunque si trovi, di definire il proprio status, se di rustici o di cittadini o di gentili, la propria appartenenza a questa o quella entità amministrativa, e infine i limiti del proprio *teritorium* di insediamento, distinguendolo da quello dei comuni finitimi. Sono le tempistiche cittadine, stringenti e molto perentorie, a far sì che tutta quest'opera di riorganizzazione venga compiuta in un quindicennio soltanto, periodo in cui tutte le appartenenze sfumate, tutte le delimitazioni territoriali mobili ed imprecise presenti sul territorio orobico hanno dovuto trovare chiarificazione e stabilizzazione. Ciò comporta una serie di conflitti e di rivendicazioni la cui rilettura consente di comprendere alcune importanti caratteristiche concernenti le modalità con cui i gruppi dei residenti del contado si aggregavano e si definivano, ed i procedimenti tramite i quali delimitavano la propria zona di residenza, di controllo e di pertinenza (ad esempio, per l'utilizzo esclusivo dei beni comuni). Gli

² Si veda François Menant, *Bergamo comunale...*, cit., p. 89: «L'autorità del comune sul territorio rurale è riconosciuta per consuetudine, come dimostra chiaramente, il 13 maggio 1235, la testimonianza di un magistrato comunale a proposto della giurisdizione della valle di Ardesio, contestata dal vescovo [...] che si riferisce ad un uso immemorabile: il Comune di Bergamo esercita e ha sempre avuto la consuetudine di esercitare (*consuevit exercere*) sino a che risalgia al mio ricordo, la piena giurisdizione, *l'honor et disctrictus* nella valle». Lo stesso documento, pubblicato una prima volta in Gianni Baracchetti, *Possedimenti del Vescovo di Bergamo nella valle di Ardesio. Documenti dei secoli XI-XV*, "Bergomum", 1980, fasc. 1-3 (doc. XV, p. 48), è citato in Claudia Storti Storchi, *Diritto ed istituzioni...*, cit., p. 259 («scio quod comune Pergamo exercet et exercere consuevit semper [...] omnem iurisdictionem»).

³ Per un primo approccio a queste problematiche si ricordano le messe a punto di Antonio Ivan Pini, *Dal comune città-stato al comune ente amministrativo*, in *Storia d'Italia*, vol. IV, Torino, UTET, 1981, pp. 451-590 (di cui si vedano in particolare le pp. 490-493) e di Enrico Artifoni, *Tensioni sociali e istituzioni nel mondo comunale*, in *La storia. I grandi problemi dal Medioevo all'Età Contemporanea*, a cura di Nicola Tranfaglia e Massimo Firpo, vol. II/2, Torino, UTET, 1986, pp. 461-491, e inoltre, per il dibattito successivo, Jean-Claude Marie Vigueur, *Révolution documentaire et révolution scripturaire: le cas de l'Italie médiévale*, "Bibliothèque de l'Ecole des Chartes", 1995, n. 153, pp. 177-185, a cui sono seguiti Massimo Vallerani, *L'affermazione del sistema podestarile e le trasformazioni degli assetti istituzionali*, in *Comuni e signorie nell'Italia settentrionale: la Lombardia*, Torino, UTET, 1998 (*Storia d'Italia*, diretta da Giuseppe Galasso, VI), pp. 385-426, ed ancora Enrico Artifoni, *Città e comuni*, in *Storia medievale*, Roma, Donzelli, 1998, pp. 363-385, in particolare pp. 382-384. Si veda anche il volume collettaneo *Le scritture del comune. Amministrazione e memoria nelle città dei secoli XII e XIII*, a cura di Giuliana Albini, Torino, Scriptorium, 1998.

esempi scelti per il primo di questi temi, relativi a realtà differenti ma estremamente significative del distretto (il comune rurale, il suburbio, il borgo franco), consentono di dare un quadro delle opzioni di identificazione a disposizione dei membri di qualcuna di queste comunità che in quel frangente si trovava in bilico tra più identificazioni. Questi possono agire in maniera solidale tra loro (come gli *homines* di Valtesse o gli *habitantes* di Gromo) o meno (come nel caso di Levate, che è il primo proposto)⁴, e il lascito documentario da loro prodotto è costituito essenzialmente dagli atti relativi alle controversie identitarie che il movimento di razionalizzazione avviato dalle autorità cittadine ha tratto improvvisamente alla luce.

Parte I - Linguaggi e pratiche delle appartenenze nel secondo terzo del Duecento: il comune rurale (Levate), il sobborgo cittadino (Valtesse), il borgo franco (Gromo)

1. Il comune esclusivo: gli uomini di Monasterolo di Levate e la contrastata partecipazione al governo locale

In un momento di organizzazione di tutti gli abitanti sul territorio predisposta dalle autorità urbane, di loro sistematica aggregazione al comune stabilito nel loro luogo di residenza⁵, che fa seguito e accompagna gli ultimi momenti del generale movimento di acquisto delle franchigie ai signori rurali⁶, vi sono ancora gruppi di uomini del contado che non

⁴ Discute la 'reificazione' della comunità Massimo Della Misericordia nella fondamentale *Premessa al suo Divenire comunità: comuni rurali, poteri locali, identità sociali e territoriali in Valtellina e nella montagna lombarda nel tardo Medioevo*, Milano, Unicopli, 2006, pp. 29-85, in particolare pp. 40 e ss. e la n. 27 per la bibliografia sul dibattito italiano.

⁵ Sulla questione F. Menant, *Campagnes lombardes du Moyen Âge. L'économie et la société rurales dans la région de Bergame, de Crémone et de Brescia du X^e au XIII^e siècle*, Roma, École française de Rome, 1993, p. 513 e specialmente la n. 93 per i riferimenti alle norme contenute negli ordinamenti statutari di Bergamo del 1248 e in quelli, praticamente coevi, di Brescia e di Cremona.

⁶ Oltre a F. Menant, *Campagnes lombardes...*, cit., pp. 489 e ss., si abbia presente il recente Id., *Les chartes de franchise de l'Italie communale. Un tour d'horizon et quelques études de cas*, in *Pour une anthropologie du prélèvement seigneurial dans les campagnes médiévale (XI^e-XIV^e siècles)*, a cura di Monique Bourin e Pascual Martínez Sopena, Atti del colloquio tenuto a Medina del Campo dal 31 maggio al 3 giugno 2000, Paris, Publications de la Sorbonne, 2004, pp. 239-267, fitto di riferimenti alle situazioni orobiche e comprendente in particolare un'approfondita analisi dei casi di Calcinata e di Ardesio (pp. 252 e ss.).

fanno parte di queste entità, né dispongono di propri organi di rappresentanza. Talvolta l'ostacolo a tali forme organizzative, più che l'ostilità (o l'esosità) dei *domini loci* a concedere le libertà necessarie a potersi costituire quale *universitas vicinorum* di un autonomo comune rurale, è data dagli stessi *homines* viventi sul medesimo territorio, soprattutto quando l'accettazione in un comune (la cosiddetta procedura di *immisio in vicinania*) consente di godere a livello paritario dei beni indivisi, di ricevere i proventi delle entrate collettive e di partecipare all'autogoverno locale. Questo è il caso della comunità di Levate, centro demico sito a sud di Bergamo, ricca di canalizzazioni e di terreni cerealicoli che di lì a pochi anni avrebbero suscitato le mire di acquirenti urbani⁷.

La questione è testimoniata dalla controversia svoltasi nel 1233 davanti alle autorità cittadine, che vedeva i tre consoli di Levate opporsi alle pretese di ingresso *in vicinania* dei rappresentanti degli uomini che abitavano nella località nuova denominata *Monasterium*⁸, lì installati almeno da una trentina di anni (la prima citazione è del 1202) per iniziativa dei vallombrosiani di Astino allo scopo di mettere a coltura loro terreni di recente irrigazione (la denominazione di questi abitanti esattamente è «*homines habitantes vel qui de cetero habitaverint ad ipsum Monasterium de Levate*»)⁹. A contrastare questa intenzione non sono solamente i tre *consules de Levate* che agiscono a nome del locale comune rurale, ma anche l'intera collettività di quel luogo, l'*universitas ipsius loci de Levate*, che non riconoscono questi poveri *homines*, che pure abitano su una frazione del proprio territorio, quali membri della loro comunità a tutti gli effetti. Si tratta in effetti di una esclusione, ostinata e proditoriamente riaffermata in sede di procedimento («*respondabant [...] specialiter quod suprascripti [...] non debebant aliquid facere [...] de eo quod continebatur in suprascripta petitione*»), che è forse giustificata nel momento particolare in cui le comunità locali si stavano definendo stabilmente sotto la propulsione del capoluogo, ma che, per

⁷ Sulla canalizzazione del XII secolo e la cosiddetta seriola nuova di Levate scrive F. Menant, *Bergamo comunale...*, cit., p. 102 e pp. 117-118, mentre sulla penetrazione del capitale cittadino si veda Paolo Grillo, *Le campagne bergamasche nel XIV secolo in Storia economica e sociale...*, cit., pp. 339-369, pp. 353 e ss.

⁸ F. Menant, *Campagnes lombardes...*, cit., p. 362 e specialmente n. 226. Di *Monasterium* si ha attualmente l'esito Cascina Monasterolo, a nord di Levate, con omonima via.

⁹ Biblioteca Civica "Angelo Mai" di Bergamo, Collezione di Pergamene, pergamena 0446 (da qui in poi BCBg perg.) del 16 maggio 1233, notaio Pagano *Melii*.

esempio, soltanto mezzo secolo dopo non troverà esempi analoghi. Anzi, nei decenni finali del Duecento la propensione diffusa nel distretto sarà quella di sfuggire ai tanti oneri collettivi pretesi dalle autorità urbane agli abitanti del contado soltanto in ragione dell'appartenenza di questi ultimi, come *vicini*, ad uno dei *comune populi* in cui erano stati, anche forzatamente, organizzati¹⁰. Fatto sta che in un frangente in cui lo stato di *vicinantia* dei rurali non era ancora inteso esclusivamente come una condizione di soggezione fiscale e a cui tutti erano solidalmente sottoposti, poteva accadere che una comunità decidesse di escludere dal proprio seno alcune persone che pure risiedevano in una località ad essa pertinente¹¹.

Così i due rappresentanti degli uomini di Monasterolo che si appellavano, Gualtiero di Alberto *Teuti* e Martino *de Nigro*, sindaci, attori e procuratori dell'*universitas* di Monasterolo, si trovano a richiedere al giudice ed assessore del podestà di Bergamo che gli uomini che abitano e quelli che abiteranno presso le terre del Monastero di Astino siano riconosciuti come *vicini comunis loci de Levate*, tanto quanto gli altri abitanti del *loco* di Levate. La domandata ricomposizione della divisione tra gli «*homines habitantes ad Monasterium de Levate*» con quelli invece «*habitantes in loco de Levate*» – frattura che come mostrano le reiterate determinazioni *ad Monasterium* ed *in loco* aveva carattere anche insediativo – comporta per i primi la possibilità di prender parte alle elezioni locali, di essere votati alle cariche del comune, tra le quali vengono elencati i consoli, i credendari, il canevario ed i ripartitori delle imposte dirette (i *taliatores fodri*), e di partecipare concretamente alla legislazione del luogo. Ma c'è di più: gli uomini di Monasterolo si riconoscono come una frazione cospicua, la quarta parte dei componenti di quella che, superando la contrapposizione *homines de loco / homines de*

¹⁰ Mi permetto di rimandare agli esempi da me ampiamente discussi in Paolo Gabriele Nobili, *Nel comune rurale del Duecento. Uso delle scritture, metodi di rappresentanza e forme di percezione di sé delle comunità del contado bergamasco lungo il XIII secolo*, "Bergomum", 2008, pp. 7-80.

¹¹ Si confronti con la causa risalente fine XII secolo istruita per stabilire se gli abitanti di Villanova di Nerviano fossero membri dei comuni rurali confinanti Nerviano e Lainate oppure facessero parte di un *locus per se*, di una comunità autonoma, in Paolo Grillo e Patrizia Merati, *Parole e immagini in un documento milanese del XII secolo: una raccolta di testimonianze sulle origini di Villanova di Nerviano*, "Archivio storico lombardo", 1998-1999, nn. 124-125, pp. 487-534.

Monasterio, viene da loro indicata come il *comune* e l'*universitas* di Levate, ed in base a questa precisa, continuamente ribadita, proporzione («secundum quod tangit et tangere debet *de iure quarta parte comunis loci de Levate*») intendono far valere le proprie ragioni. In particolare, come detto, si propongono di accedere agli *officia* comunali, di poter contribuire ad emendare gli statuti locali ed anche di sostenere gli oneri del Comune di Levate in base alla quota di un quarto («*et honera illius comunis et universitatis substinere secundum eorum posse et facultates pro quarta parte et plus*»), quali *socii* (secondo la terminologia mercantile qui non a caso utilizzata) e anche quali persone (*et etiam persone*) di quell'ente territoriale.

Il contrasto tra gli uomini di Monasterolo, cioè del Monastero di Astino, e quelli del *loco* di Levate davanti al magistrato del capoluogo non poteva essere più marcato, configurandosi sia sulle ragioni di fondo delle richieste sia, addirittura, su questioni meramente quantitative riguardanti il numero di residenti in quelle due località. I consoli di Levate infatti rifiutano ogni concessione e si oppongono alla petizione («non debebant aliquid facere [...] de eo quod continebatur in superscripta petitione»), nonostante, in base all'atto, pare che ammettessero che in passato fossero valse consuetudini differenti da quelle in vigore in quel momento. Gli uomini del Monastero sembra fossero stati un tempo (e si noti la voluta reiterazione dell'espressione *hinc retro*) anch'essi *vicini* di Levate («*homines monasterii de Levate erant hinc retro vicini loci de Levate*»), che versassero il fodro e le taglie con loro («*solverant hinc retro fodra et talia cum vicinis loci de Levate*»), che si assumessero gli oneri («*et honera comunis loci de Levate cum vicinis illius loci subierant*») e che si recassero assieme agli altri all'assemblea generale di villaggio («*et ire consueverant ad [...] concilium cum vicinis loci de Levate [...] hinc retro*»). Se a tutte queste affermazioni i rappresentanti del Comune di Levate, probabilmente di fronte a dati inoppugnabili (si consideri che il popolamento di Monasterolo, risalente a trenta-quarant'anni prima era stata probabilmente condotta per mezzo gente del posto e che quindi conosceva gli usi locali), furono costretti ad assentire (per ciascuna di esse viene riportata l'espressione: «*Idem credebat altera pars*»), è invece in merito alla proporzione degli abitanti di Monasterolo rispetto a quelli di Levate che i numeri sono curiosamente molto diversi. Ai venti o ventidue uomini esclusi dal Comune indicati dai rappresentanti degli uomini di Monasterolo viene contrapposta invece la cifra di

sei soli residenti presso le terre del Monastero di Astino, così come il numero dei *vicini* di Levate per gli uni è meno di sessanta, per gli altri più di settantasei, ed anche cento, secondo una diversità di opinioni sul mero dato quantitativo del numero degli abitanti che, per una realtà tanto angusta, appare davvero paradossale.

La costruzione dell'atto non poteva che portare alla condanna dei consoli di Levate, costretti ad ammettere gli uomini del Monastero a tutti gli uffici comunali («*homines habitantes ad monasterium de Levate esse admittendos ad officia et honores cum hominibus habitantibus in loco de Levate*»), e ciò secondo la quota di un quarto («*pro quarta parte*»), accogliendo così le cifre – 20 uomini del Monastero e 60 del Comune – avanzate dai reclamanti. Se all'obbligo di appartenenza di tutti gli uomini che vivevano nel contado ai comuni rurali, entità dal territorio compatto e precisamente delimitato, venivano fatte alcune eccezioni, esse valevano soltanto per chi non era di condizione rustica, per quei *cives* e i *gentiles* residenti nel distretto¹², ma non certamente per i dipendenti di un monastero, che, coerentemente, vengono assimilati ai *vicini* della comunità più prossima. Come apparirà chiaro dal coevo esempio successivo, dietro questo contrasto si indovina la necessità da parte delle autorità bergamasche di dare una sistemazione stabile agli *habitantes* del proprio distretto includendoli tutti, ad eccezione ovviamente dei soggetti privilegiati sopra ricordati, in comuni rurali dalla ben definita consistenza demografica¹³. Ciò che comunque appare rilevante è il tentativo degli abitanti del Comune di Levate di allontanare questi loro compaesani, percepiti essenzialmente come distrettuali dei Vallombrosiani di Astino, dalle istituzioni comunali *locali* o altrimenti di sminuirne l'importanza nella gestione della cosa comune tramite un'accentuata, consapevole, sottovalutazione del loro peso numerico.

¹² Sulle particolari tutele di *cives* e *gentiles* di fronte alla popolazione rurale, quali *nobiles* contrapposti agli *ignobiles* ed ai *populares*, si veda C. Storti Storchi, *Diritti e istituzioni...*, cit., p. 270 e ancora Angelo Mazzi, *Note suburbane. Con una appendice sui "mille homines Pergami" del 1156*, Bergamo, Tip. Pagnoncelli, 1892, pp. 214-215. Si tratta del commento alla norma contenuta nello *Statutum Vetus*, § 14 (col. 1991), in particolare sul diritto dei *gentiles* di eleggere propri consoli dando vita a veri e propri *comunia gentilium*. Per l'edizione dello *Statutum Vetus* (da qui in poi *Stat. Vet.*) si rimanda ad *Antiquae collationes Statutis Veteris civitatis Pergami*, a cura di G. Finazzi, in *Historia Patriae Monumenta*, XIV, *Leges Municipales*, II, Torino, 1876, coll. 1921 e ss.

¹³ In base allo statuto urbano la costituzione di un consiglio ristretto viene resa obbligatoria per tutti i comuni rurali che superano i 20 fuochi, *Stat. Vet.*, coll. XII § 5 (1234-1255).

2. *Et ipsi non esse rustici vel villani: gli abitanti di Valtesse e le ragioni d'adesione ai cives bergamaschi*

La volontà di controllo del territorio da parte del Comune di Bergamo, esplicitata all'inizio negli anni Trenta del Duecento con la realizzazione del progetto di organizzazione dei comuni rurali in quattro *facte* assegnate, a fini fiscali, alle porte urbane¹⁴, si scontra con le imprecisioni e le indeterminatezze con cui fino a quel momento era stato percepito il distretto. Da ciò i provvedimenti di *adequatio* dei confini tra comunità contermini, di costituzione in comuni rurali o di accorpamento tra entità insediative che caratterizza tutto questo decennio. Il tentativo di definizione imposto dall'alto non può che trovare ostacoli nelle comunità locali, consapevoli delle pretese di tipo esattivo che si celavano dietro questo processo. È il caso degli abitanti di Valtesse, ambito collinare posto a settentrione della *civitas Pergami* e solcato dal torrente Morla¹⁵, caratterizzato dall'insediamento sparso e stagionale, le tettoie o stallafienile, i *tegetes*¹⁶, da cui il territorio prende il nome, e da un ambiente tutt'altro che urbano. La spinta a cercare una propria specifica identità per gli abitanti di questa valle sita ai piedi delle colline retrostanti la città sta nell'urgenza di dover rispondere alla sollecitazione delle autorità del capoluogo, promotrici nel 1231, sotto la podesteria di Raimondo degli Ugoni di Brescia, del loro inserimento tra gli imponibili comitatini («homines Vallis Tegetis [...] per taliatores seu impositores fodri comunis Pergami pro ipsi comuni *positi et extimati* [sunt] *tamquam rustici seu vil-*

¹⁴ Sull'attuazione di questo programma di ridefinizione amministrativa del contado già Bortolo Belotti, *Storia di Bergamo e dei bergamaschi*, Bergamo, Bolis, 1959 (2. ed.), vol. II, pp. 32-33.

¹⁵ Si veda A. Mazzi, *Note suburbane...*, cit., pp. 83 e ss., «tutto quel tratto, che ora costituisce il comune suburbano di Valtezze, non ha un solo centro d'abitazioni un po' notevole, ma solo è coperto da sparsi casali e da ville; onde si fa evidente, non esservi stata in que' luoghi nel corso dei secoli alcuna opportunità, perché vi si formasse un centro economico di organizzazione, od un vico» (p. 87), ed ancora a p. 264: «La Valtezze non è in alcuna maniera un suburbium della città: essa non è che una *contrata*, cioè un tratto di territorio, che per sé non era né un vico né un vicinato, ma solo la pertinenza dell'uno o dell'altro». Valtesse attualmente è una frazione del Comune di Bergamo.

¹⁶ Cfr. F. Menant, *Campagnes lombardes...*, cit., pp. 143-148, e Rinaldo Comba, *La dinamica dell'insediamento umano nel Cuneese (secoli X-XIII)*, "Bollettino storico-bibliografico subalpino", 1975, n. 73, pp. 211-268; Id., *Le origini medievali dell'assetto insediativo moderno nelle campagne italiane*, *Storia d'Italia, Annali*, n. 8, *Insediamento e territorio*, Torino, Einaudi, 1985, pp. 369-404, in particolare le pp. 382-389.

lani»)¹⁷. Essi risultano così costretti al pagamento del *fodrum* imposto sui propri beni («*in fodro solvendo* comuni Pergami de bonis qui habebant ipsi homines vallis Tegetis»), secondo le condizioni, gravose e sfavorevoli, riservate agli appartenenti delle ordinarie comunità rurali in cui era ripartito l'intero distretto¹⁸. All'imposizione gli uomini di Valtesse rispondono con l'avvio di una controversia giudiziaria, di cui, a nostra fortuna, resta l'atto terminale.

Importa innanzitutto notare come in ciascuna sezione del documento risolutivo della controversia, una sentenza, quelli di Valtesse, quali parte appellante contro il Comune di Bergamo, si dichiarano, con esplicita volontà di autodefinizione, come meri *homines Vallis Tegetis*, oppure *habitantes Vallis Tegetis*. Loro intenzione è quella di non suscitare l'impressione di appartenere ad una qualunque organizzazione collettiva costituitasi in *comune* o in *vicinania* e che potesse avvalorare la loro appartenenza, appunto in qualità di *rustici seu villani*, ad un'autonoma entità amministrativa del contado. A tal fine i cinque che hanno sollevato la causa, un Bertramo dal Prato, un Alberto Borali, un Alberto *Mardusii*, uno Zambono Arelli ed un Zarardo Bordoni, stanno ben attenti a non definirsi mai né quali consoli né come rappresentanti eletti di un qualsivoglia soggetto organizzato. Essi sono solamente *homines*: certamente «*omnes de Vallis Tegetis*», ma che agiscono per sé e per tutti gli altri senza alcuna designazione specifica che li individui comunitariamente. Ci si riferisce unicamente ad una definizione di residenza territoriale, alle persone che abitano in quella che è detta *contrata seu vallis Tegetis* poiché, come già spiegava Angelo Mazzi: «La Valtezza non è in alcuna maniera un *suburbium* della città: essa non è che una *contrata*, cioè un tratto di territorio, che per sé non era né un vico né un vicinato, ma solo la pertinenza dell'uno o dell'altro»¹⁹. In tal caso, ed è qui che vogliono mirare i cinque di Valtesse, ci si troverebbe di fronte ad una pertinenza della liminare vicinia cittadina di San Lorenzo, di modo che anch'essi, come i *vicini* di San Lorenzo, appartengano con pieno diritto

¹⁷ BCBg perg. 4048 del 6 novembre 1231, notaio Giovanni Ferragalli.

¹⁸ Sull'imposizione del fodro nel contado quale connotato della superiorità e della presa cittadina sul territorio F. Menant, *Campagnes lombardes...*, cit. p. 529 e ss., e Patrizia Mainoni, *Le radici della discordia: ricerche sulla fiscalità a Bergamo tra XIII e XV secolo*, Milano, Unicopli, 1997, pp. 38 e ss.

¹⁹ A. Mazzi, *Note suburbane...*, cit., p. 263.

al circuito dei *cives* bergamaschi. Il discorso si approfondisce legando la condizione di cittadini agli abitanti di Valtesse, ed allontanando questa località da una qualunque definizione che non sia quella di mera *contrata seu valle*. In effetti essi reclamano di aver già partecipato della condizione di cittadini anche stando ed abitando in Valtesse anzi, come riporta esplicitamente l'atto, replicando una seconda volta l'affermazione, sebbene risiedano in Valtesse («*quamvis starent in ipsa contrata Vallis Tegetis*»).

A tal scopo, gli uomini di Valtesse portano una serie di prove stringenti, che dimostrano come la loro condizione non sia mai stata quella di rustici. Essi adducono le ragioni di una risalente consuetudine di *vicinancia* con gli abitanti di San Lorenzo, questi sì propriamente definiti quali facenti parte della *civitas* di Bergamo *pro longissima tempore* e per questo motivo nessuno di loro poi può dirsi rustico o villano («*et ipsos nec aliquem eorum non esse rusticos vel villanos*»). Come detto, al di là dell'appartenenza, gli abitanti di Valtesse dichiarano di aver sempre esercitato le attività previste per i cittadini di Bergamo, in particolare degli abitanti della vicinia indicata. La causa intentata contro il Comune di Bergamo di fronte ad un magistrato cittadino viene quindi condotta tramite testimonianze e per mezzo dell'ostensione di non meglio definiti *instrumenta et scripta*. Alla presenza di più uomini di questa località il giudice e vicario del podestà *dominus Aimerico de Monteclaro brixien-sis* conclude l'istruttoria rivolgendosi direttamente agli abitanti di Valtesse con l'appellativo *vicini* di San Lorenzo: «*dixit ipsos homines omnes Vallis Tegetis et quemcunque eorum esse vicinos supradicte vicinancie sancti Laurentii*». Soprattutto, il magistrato aggiunge come ciò significhi il loro inserimento nelle liste di contribuenti cittadini, ossia pagare il fodro e le taglie con questi ultimi: («*et quemque eorum debere solvere fodrum seu talem tamquam cives et vicinos*») e non di quelle delle entità di rustici, i comuni rurali, entro cui si stavano organizzando tutti gli abitanti del contado.

Se gli uomini di Valtesse riuscirono a provare queste loro ragioni, più che la testimonianza dell'esistenza di uno *ius vicinale*²⁰, si tratta del ten-

²⁰ Ancora A. Mazzi, *Note suburbane...*, cit., pp. 264-265, «essi non invocavano una speciale condizione di *burgienses* o di *suburbienses*, ma come vedemmo, appoggiavano la loro domanda alla sola circostanza, che potevano provare d'aver fatto le loro vicinanze coi vicini

tativo, riuscito, di questi *plures homines* di accreditarsi semplicemente quali cittadini di Bergamo e a questi del tutto equipararsi, con un 'pareggiamento dei diritti' ai loro, per dirla con l'efficace espressione coniata da Angelo Mazzi. Ciò avviene senza alcuna volontà di definirsi come entità autonoma, o di attribuire un qualsiasi significato all'espressione *contrata seu valle Tegete*, che non come un mero riferimento topografico. Dalla sentenza discende una partecipazione attiva alla competizione politica, vicinale e urbana²¹, e l'assunzione del regime fiscale proprio dei *cives* e separato da quello, più gravoso e comprensivo dei cosiddetti *onera rusticana*, dei *rustici vel villani*, tra i quali le autorità di Bergamo avevano infruttuosamente cercato di porre anche gli abitanti di Valtesse.

3. L'appartenenza per acquisto. I vicini di Gromo e la compera dello status di *burgienses*

In un periodo, attorno alla metà del Duecento, in cui il Comune di Bergamo poteva ancora provvedere alla remunerazione delle comunità rurali per l'esecuzione di lavori imposti (i cosiddetti *onera rusticana*), il problema della ricompensa per l'attività di demolizione di edifici prestatato dagli *homines* di Gromo, *Ultradragone* (oggi Gandellino) e Valgoglio nel 1267 viene risolto dal podestà Napoleone della Torre e dal suo staff in maniera quanto più brillante e corrispondente alle necessità finanziarie della città, come informa il resoconto del privilegio concesso alla prima di queste località. Si trattava del compenso per la distru-

di S. Lorenzo; e se così era, ne doveva venire per necessaria conseguenza, che dalla comunanza degli oneri dovesse scaturire anche il pareggiamento de diritti». Secondo il Mazzi vi appare quindi un pieno riconoscimento di «un *ius vicinale*, avversato dal Comune, ed affatto indipendente da un *ius burgiense*». La vicenda viene ripresa e riassunta laconicamente da François Menant in *Campagnes lombardes...*, cit., p. 157, che senza alcun riferimento alla questione dello *ius burgense* o *ius vicinale* scrive come «dans le cas de la Valtezze, la vallée finit par être reconnue comme circonscription [...] en 1231 les autorités de Bergamo admettent que les *homines Vallis Tegetis* forment une *contrata suburbaine* et doivent jouir des mêmes droits que les *citadis*». Il tutto viene brevemente ricordato anche in C. Storti Storchi, *Diritto e istituzioni...*, cit. p. 124 e specialmente alla n. 208.

²¹ Sulla vita degli abitanti di una vicinia, in specie in relazione all'attività politica ed elettorale che si svolgeva al suo interno, Gloria Caminiti, *La vicinia di San Pancrazio a Bergamo Un microcosmo di vita politico-sociale (1283-1318)*, Bergamo, Provincia, 1999. Sulle vicinie bergamasche ancora importante la lettura di Angelo Mazzi, *Le vicinie di Bergamo*, Bergamo, Tip. Pagnoncelli, 1881.

zione del castello di Covo («*pro laboribus et expensibus per ipsa communia in cavamentis castri de Covo*») – località a sud di Romano posta giusto oltre il confine meridionale del territorio orobico –, appena conquistato ai Cremonesi, in particolare per l’abbattimento di due suoi lati, remunerazione che le autorità del capoluogo hanno espressamente promesso ai tre villaggi²². In effetti si voleva gratificare pecuniariamente i valligiani come si era già proceduto per gli abitanti di altre località, *Besozzo* e *Bovenò*, che *de suo labore*, ricevertero cinquecento lire di imperiali, impegnati con ogni probabilità in attività demolitorie del tutto simili.

Come era avvenuto fino a tre, quattro decenni prima di quell’anno, al momento della generale produzione di carte di franchigia che esentavano le comunità rurali dagli oneri signorili, vendute a queste ultime a carissimo prezzo dai *domini* locali e origine della rovina finanziaria di molti comuni rurali²³, anche il Comune di Bergamo, in quel momento a mal partito dal punto di vista finanziario (una vera e propria carenza di numerario come dichiara espressamente il rogito, «*considerato deffectu pecunie in comuni Pergami*») e nel frangente di dover necessariamente elargire un compenso adeguato, escogita una vera e propria alienazione di diritti fiscali a favore di queste tre località del *districtus*. La carta elenca i calcoli svolti dagli ufficiali podestarili che se valutano ottocento lire il lavoro di demolizione compiuto dagli abitanti di Gromo, Gandellino e Valgoglio, ritengono di poter concedere loro lo status di *burgi* soltanto facendosi pagare in più la forte cifra di milletrecento lire. Si tratta di un aggravio monetario che va ad aggiungersi a quella stima dell’attività di distruzione del *castrum* di Covo (la formula utilizzata è «*ultra predictam fatigam et laborem et expensas quas supervenerunt occasione predicta*»).

Naturalmente non si ha di fronte un’offerta obbligatoria per le tre località, per cui si prevede che la cifra venisse ripartita su quelle che desidereranno effettivamente accettare. Esse nel caso saranno però ulte-

²² Comune di Gromo, Museo delle pergamene, Privilegi (da qui in poi Privilegio di Gromo).

²³ Oltre a F. Menant, *Les chartes de franchise...*, cit., si veda anche l’interessantissimo caso della comunità di Gandino e dell’acquisto delle franchigie dei signori *de Ficienis* esaminato dall’intervento di Andrea Zonca, *Le origini del comune, in Gandino e la sua Valle. Studi storici dal Medioevo all’età moderna*, Villa di Serio, Edizioni Villadiseriane, 1993.

riormente gravate dal contestuale pagamento dell'imposta diretta, il fodro, per tutta quella parte non ancora versata in passato²⁴.

L'atto, benché si riferisca ad una concessione del 1267, è stato effettivamente finito di rogare il 1° luglio 1292²⁵, e materialmente steso su pergamena dal notaio Viviano di Alberto Gatti, di cui grafia e sottoscrizione sono ben note restando due suoi registri di imbreviature nell'Archivio di Stato di Bergamo²⁶. La motivazione dichiarata del perché non si fosse proceduto fino a quel momento all'estensione in *mundum* del privilegio sulla base dall'imbreviatura originaria stava nella sopravvenuta malattia del rogatario di allora, il notaio *Sayamisus de Abbo*, il quale appunto «pervenit infermum, publicum instrumentum redigere non possit», anche se intenzione reale del Comune, oramai borgo, di Gromo, molto probabilmente era quella di produrre un documento attestante i propri privilegi in un frangente molto particolare della storia orobica. Ci si trova difatti soltanto quattro anni prima dello scoppio della guerra civile che frammenterà per più di un secolo il territorio soggetto al *comune Pergami*²⁷, in un momento in cui le comunità locali, vessate per decenni da parte dell'autorità cittadina, iniziano una serrata reazione, individuale e anche collettiva, alle pretese da parte del centro urbano, opposizione che, alla prima occasione possibile, si trasformerà in atti di separazione violenta e unilaterale di intere porzioni del distretto²⁸.

²⁴ Privilegio di Gromo: «quod si supradicta comunia tria debent habere honorem a comuni Pergami et fieri burgum et habere privilegium burgi, solvant et solvere debeant omnia fodra que ipsa tria comunia comuni Pergami dare tenentur, et aliter non habeant ipsum privilegium».

²⁵ Da Gasparino de Acerbis che nel Privilegio di Gromo sottoscrive: «Ego Gasparinus de Acerbis notarius constitutus ad conficiendum et finiri facendum cartam et instrumentum ex imbreviaturis suprascripti Sayamisi».

²⁶ Privilegio di Gromo: «Ego Vivianus Alberti Gatti notarius rogatus suprascripti Gasparini notarii [...] ex imbreviaturis suprascripti Sayamisi notarii scripsi». I registri del notaio Viviano di Alberto Gatti sono in Archivio di Stato di Bergamo, Fondo Notarile, cart. 2, reg. 1 e 2.

²⁷ Per una efficace sintesi si veda Gianluca Battioni, *La città di Bergamo tra signoria viscontea e signoria malatestiana*, in *Storia economica e sociale di Bergamo...*, cit., pp. 183-211.

²⁸ Per il processo di smembramento di intere porzioni del territorio orobico, assunto dalla storiografia a vero e proprio paradigma del fenomeno di 'scollamento del contado' si consulti Gian Maria Varanini, *L'organizzazione del distretto cittadino nell'Italia padana nei secoli XIII-XIV (Marca Trevigiana, Lombardia, Emilia)*, in *L'organizzazione del territorio in Italia e in Germania: secoli XIII-XIV*, a cura di Giorgio Chittolini e Dietmar Willoweit (Atti della XXX settimana di studio, Trento 11-15 settembre 1989), Bologna, Il Mulino, 1994, pp. 133-233, e in

Tutto l'istrumento viene rogato e si riferisce al solo Comune di Gromo, *comune Grumelli de Gromo*, per cui era previsto il versamento nel giro di soli quattro mesi della sua quota, divisa in tre frazioni, rispetto alla cifra complessiva pattuita, di 433 lire 6 soldi e 8 denari, con l'eventuale risarcimento di danni ed interessi per i ritardi nei pagamenti. In tal caso viene concordato un interesse, a tutta apparenza esorbitante²⁹, di sei denari per lira al mese, ossia del 33% su base annua. Per il resto, a rafforzamento dell'obbligazione pecuniaria, si iscrive tutto un susseguirsi di pene di e minacce, dalla sanzione del risarcimento del doppio dei danni (la formula allora ricorrente è «dupli tocius dampni dispendii et interesse»), all'arresto in caso di inottemperanze, previsto in maniera inusitata come vero e proprio accordo tra le parti, per il rappresentante, i consoli, i credendari e tutti i *vicini* («quod suprascripti sindicus et consules et credendarii et vicini et etiam quilibet alius loci predicti possit capiri et detineri post terminos et quemlibet terminum»), dalla possibilità di produrre danneggiamenti ai loro possedimenti («quod possit eis et cuique eorum fieri guastum in bonis suis»), al conferimento in pegno dei beni di tutti questi soggetti e del Comune di Gromo stesso. Notevole risulta poi che oltre a tutte queste garanzie il Comune di Bergamo avesse previsto come fideiussori tre *domini* e *cives*, Antonio del fu Parente della Crotta e Lanzia *de Grumello* e Tibaldo del fu Grecio *de Grecis*, obbligati con tutti i loro beni, a parte, per gli ultimi due, alcune fortezze di loro proprietà³⁰, e soprattutto sottoposti alle medesime, smisurate, sanzioni previste per i rappresentanti e gli abitanti di Gromo, cattura e detenzione, sequestro dei beni, rovina dei possedimenti. Tutti questi contraenti vengono poi sottoposti al precetto di pagamento da parte dei

particolare pp. 209-212 dal titolo molto significativo "Incertezze e difficoltà nel controllo del distretto nel Trecento: tre esempi lombardi", in cui si rimanda all'efficace sintesi di G. Battioni, *La città di Bergamo tra signoria...* cit., pp. 183-211 e alla relativa bibliografia.

²⁹ Sul tasso di interesse legale per i ritardi previsto dagli statuti lombardi dell'epoca si veda l'esauriente contributo di Patrizia Mainoni, *Credito ed usura tra norma e prassi. Alcuni esempi lombardi (sec. XII-prima metà XIV)*, in *Credito e usura fra teologia, diritto e amministrazione: linguaggi a confronto, sec. XII-XVI*, a cura di Diego Quaglioni, Giacomo Todeschini e Gian Maria Varanini (Atti del convegno internazionale tenuto a Trento nel 2001), Roma, École française de Rome, 2005, pp. 129-158.

³⁰ Privilegio di Gromo: «detractis per suprascriptum dominum Lanzeam omnes forticias quas habet in civitate et vertute Pergami et per suprascriptum Tebaldum castrum de Ponte sancti Petri que et quod ipsi non obligaverunt».

servitori del Comune di Bergamo e costretti a rinunciare ad ogni garanzia e tutela da parte degli statuti urbani e dello *ius comune*.

Dal punto di vista dei diritti ottenuti l'atto enumera in maniera abbastanza puntuale cosa significasse in quel momento il cosiddetto *privilegium et honorem burgiensem habere* e cosa includesse la definizione di *burgienses*, condizione espressamente opposta allo stato di rusticità, cui peraltro, in base a certi presupposti, gli abitanti di Gromo avrebbero potuto sempre ricadere («*reddire ad pristitum statum rusticitatis*», come declama molto esplicitamente il documento). Si tratta dell'esonazione dalla classica triade di doveri dei distrettuali, l'oste, l'imposta, la corvée³¹, che spetta agli abitanti di Gromo, nella condizione di restare in quel comune («*habitantes in ipso loco et teritorio qui nunc sunt vel pro temporibus fuerint habitatores ipsius comunis*») e che vengono esemplificate concretamente nell'esonazione dallo scavo di canali, dalla manutenzione dei fossati, da ogni altra opera pubblica e financo dal pagamento del fodro («*sint liberi ab omni fodro et cavatico et fossato et ab omnibus honeribus et operibus et munitiōibus et factionibus et exercitiōibus publicis*»).

Le uniche esclusioni del privilegio sono quella, legata alla ricchezza produttiva di quel territorio, del mantenimento dei diritti detenuti dal Comune di Bergamo sulle miniere locali³², e quella, politica e rivolta all'integrità del distretto, della decadenza dello stato di borgo in caso di sollevazione violenta (*se opponeret rebellem hostiliter*) contro il centro

³¹ Come scrive sinteticamente François Menant in *Campagnes lombardes...*, cit., p. 529: «Ainsie se constitue la triade que l'on désigne tout naturellement d'une expression tirée du vocabulaire banal, les *onera rusticana*: l'impôt, l'ost et la corvée. Autour de ces trois pôles s'organise la contribution du contado aux besoins communs». Sul peso degli *onera rusticana* per le popolazioni rurali di questo periodo si vedano le considerazioni di Jean-Claude Maire Vigueur, *Les rapports ville-campagne dans l'Italie communale: pour une révision des problèmes*, in *La ville, la bourgeoisie et la genèse de l'état moderne (XII-XVIII siècles)*, a cura di Neithard Bulst e Jean-Philippe Genet, (Atti del colloquio di Bielefeld 29 novembre – 1 dicembre 1985), Paris, Édition du Centre national de la recherche scientifique, 1988, pp. 21-34.

³² Sullo sfruttamento delle miniere di Gromo e sulle controversie per il possesso tra l'episcopato orobico ed il comune si vedano i documenti trascritti e commentati in G. Baracchetti, *Possedimenti del Vescovo di Bergamo...*, cit., il contributo di François Menant, *Pour une histoire médiévale de l'entreprise minière en Lombardie*, "Annales E.S.C.", 1987, n. 42 (4), pp. 779-796 e la recente messa a punto di Gian Paolo G. Scharf, *L'autonomia 'alla prova del fuoco': Bergamo di fronte alle sue valli nella gestione dei diritti minerari dal XIII a metà del XIV secolo*, "Quaderni di Archivio Bergamasco", 1, 2007, pp. 13-29.

cittadino. In tale ultima, estrema occasione il privilegio perderebbe valore sia per la comunità sia per ciascuno dei suoi componenti, per il Comune e per i cosiddetti *divisi*³³. A questi ultimi tuttavia si riconosce il diritto di allontanarsi da Gromo con un limite di cinque anni senza perdere la condizione di *burgienses*, mentre per gli immigrati recenti si prevedono le stesse norme per l'acquisizione della cittadinanza urbana, il *privilegium citathantie*, ossia dieci anni di permanenza continuativa, pena il ripristino del *pristitum statum rusticitatis* anche se si fosse tornati e rimasti per più di 30 o 40 anni. Altrimenti, chi dovesse provenire da altre località del contado, nonostante la permanenza a Gromo, seguirà – ed è ciò che interessa particolarmente alle autorità cittadine – ad essere sottoposto agli stessi gravami dei comuni rurali di provenienza, ossia, secondo l'efficace formulazione riportata nell'atto, «solvat fodrum cum illo comuni de quo exiret».

Il tutto viene confezionato con l'esplicita deroga ad una dozzina di ordinamenti presenti nello statuto cittadino, tra cui i principali sono quello che scinde tra rustici, cittadini e *gentiles* («statuto de ratione facienda illi qui dixerit se esse civem vel gentilem»), quello che non ammette eccezioni all'imposizione di onera rusticana («statuta qua loquntur de rusticis non excusandis ab honeribus rusticianis») ed a ciascuna delle norme previste a tutela di debitori e fideiussori di cui, come visto sopra, se ne dichiara esplicitamente la rinuncia³⁴. D'altronde, que-

³³ Privilegio di Gromo: «Quod ipso iure et ipso facto cadat ab ipso privilegio in unitate ille locus et vicini qui se sic opponerent hostiliter rebelles comuni Pergami nec ulterius possint eo uti per comunem nec per divisum».

³⁴ Privilegio di Gromo: «non obstantibus et renonciandis infrascriptis statutis et quolibet eorum. Videlicet statuto de ratione facienda illi qui dixerit se esse civem vel gentilem. Et statuta qua loquntur de rusticis non excusandis ad honeribus rusticianis. Et statuta qua loquntur de emendatoribus statuti et anzianis ut sint ad statutum. Et statuto quod loquntur de non habendo regressum contra fideiussorem donec convictus fuerit debitor principalis. Et de non possi progredi contra possessores pignorum debitoris et fideiussoris. Et statutis que loquntur de guasto faciendo pro re pecuniaria et de guasto faciendo de intus et extra. Et statuto quod loquntur de *banitis* citandis ut veniant coram potestate vel eius iudicibus per iurare exire de civitate et vertute Pergami. Et de eis capiendis. Et statuto quod fuit factum tempore domini Filippi Tomathi quod loquntur de ratione equaliter facienda. Et statuto quod loquntur de non condemnando aliquem nisi ex statuto et ex lege et consuetudine. Et de non intelligendo parabolam etc. Et de non inferendo penam vel gravamen etc. Et statuto quod loquntur de denonciamentis.». Analogie e precisi riferimenti a questi statuti citati sommariamente si possono trovare nello *Statuto di Bergamo del 1331* a cura di Claudia Storti Storchi, Milano, 1986

ste stesse concessioni ricevono la dignità di norma dello statuto cittadino, per cui si prevede che vengano inserite in esso («*in statuto comunis Pergami ponantur*»).

Abbiamo a che fare in ultima istanza con l'esito terminale, quello della seconda metà del Duecento, di tutta quella serie di esenzioni e privilegi che costituiscono il cosiddetto *ius burgense* o *ius essendi burgus*, che è stato così individuato e designato dai pionieristici studi di Angelo Mazzi alla fine dell'Ottocento e circa un secolo dopo ridiscusso da Claudia Storti Storchi nella sua serrata trattazione sull'origine delle istituzioni bergamasche³⁵. In pratica ci si riferisce al diritto passivo di non soggiacere agli oneri rustici, di esser *absoluti et indemnes ab omni honore rusticano*, o, come si esprime ancora una petizione per Gromo del 1308 (riassuntiva dei termini contenuti nell'atto di privilegio) in vista di una *talia* generale sui comuni del contado, di non subire l'imposizione di oneri se non quelli accollati alla città, alle vicinie e ai sobborghi

(da qui in poi *Stat. 1331*), in coll. II, rubr. 17 «De rusticis et gentilibus de foris quomodo et ubi sustinere debeant in futurum», coll. X, rubr. 18 «De posse congregi per creditorem contra fideiussores et possessores pignorum etiam nulla excussione facta contra principales», coll. VII, rubr. 1 e 3 «De bannitis pro re pecuniaria et eorum penis» e «Per principalibus debitoribus cogendis conservare eorum fideiussores indemnes», coll. II, rubr. 11 «De non condemnando aliquem nisi ex statuto, consuetudine vel lege», coll. III, rubr. 2 «De non inferendo penam vel gravamen alicui petenti sibi haberi consilium sapientium et de ipso consilio dando et habendo».

³⁵ In particolare in Angelo Mazzi, *Studi bergomensi*, Bergamo, Tip. Pagnoncelli, 1888, pp. 135 e ss., e Id., *Note suburbane...*, cit., pp. 202 e ss.; C. Storti Storchi, *Diritto ed istituzioni...*, cit., pp. 121 e ss. con ampia discussione su *ius municipale*, *ius burgense*, *ius vicinale* e presunta derivazione di quest'ultimo dal precedente. Gli studi del Mazzi si riferiscono essenzialmente allo studio delle carte di franchigia della seconda metà del XII concesse ai propri borghi franchi, «in verità non molto numerosi né particolarmente interessanti» (come scriveva Gina Fasoli nel suo classico studio comparativo sull'argomento, sotto riportato, a p. 153), ossia Romano di Lombardia (1171), Villa d'Adda (1193), Scalve (1195). Si confronti quindi con Gina Fasoli, *Ricerche sui borghi franchi dell'alta Italia*, "Rivista di Storia del Diritto Italiano", 1942, n. 15, pp. 139-214 (per Bergamo in particolare pp. 153-155) e, più recentemente, F. Menant, *Bergamo comunale...*, cit., pp. 96-98. Sul problema dei borghi franchi basti il rimando al recente contributo di Paolo Grillo, *La politica territoriale delle città e l'istituzione di borghi franchi: Lombardia occidentale e Lombardia orientale a confronto (1100-1250)*, in *Borghi nuovi e borghi franchi nel processo di costruzione dei distretti comunali nell'Italia centro-settentrionale (secoli XII-XIV)*, a cura di Rinaldo Comba, Francesco Panero, Giuliano Pinto (Atti del Convegno tenuto a Cherasco nel 2001), Cuneo-Cherasco, Società per gli studi storici archeologici ed artistici della provincia di Cuneo, 2002, pp. 45-97.

urbani (qui definiti i *burgi adiacenti*) di Bergamo³⁶. Il caso di Gromo, raro ma non eccezionale, rientra nella propensione di alcune comunità, che possono permetterselo per forza finanziaria, demografica e politica (Almenno)³⁷, per importanza produttiva e per motivi di controllo delle risorse locali (Val di Scalve)³⁸, per esigenze di rettificazioni dei confini del distretto con i territori limitrofi tramite spostamenti di popolazione (Romano di Lombardia alla frontiera cremonese) o semplicemente per motivi di sua sorveglianza (Villa d'Adda al limite col territorio milanese)³⁹, di sottrarsi all'inserzione nelle liste dei comuni rurali. Si tratta di una tendenza iniziata già nel secondo-terzo decennio del Duecento, quando iniziavano ad apparire chiari quali fossero gli oneri legati allo status di *rusticitas*. Quello delle località privilegiate del contado fa parte di un movimento di separazione e di affrancazione degli oneri dei primeggianti comuni cittadini, di importanza e diffusione almeno regiona-

³⁶ Si tratta della risposta alla petizione al *sindicus* e *procurator* e *defensor* di Gromo (comune oramai indicato come borgo, *comune burgi de Gromo*) di quel momento, Guglielmo *Fine Bardonum*, datata al 9 agosto 1308, in cui il podestà di Bergamo, Francesco *de Machorussis*, ed il giudice Araldino accolgono il *consilium* del *dominus* e giudice Griaciolo *de Udrino*, per cui, sulla base dell'istrumento del 1267 (rogato però nel 1292, come visto sopra), si confermava che quelli di Gromo non fossero costretti a pagare alcuna *talia* («comune burgi de Gromo *nec astrictus esse nec obligatus ad aliqua talia dicti comuni imposita ac taliata per comune Pergami*»), e in particolare quella di quattrocento *pense* di formaggio («Et quod ipsum comune burgi de Gromo debeat canzelare et canzeletur de ipsa talia sive consignatione alicuis talie formagii») che in tal frangente gli ufficiali bergamaschi stavano imponendo loro. L'atto, una pergamena singola, si trova anch'esso nell'archivio del Comune di Gromo ed è unito con cucitura in spago in calce al privilegio del 1267/1292.

³⁷ G. Fasoli, *Ricerche sui borghi franchi...*, cit., p. 155, B. Belotti, *Storia di Bergamo...*, cit., p. 59, F. Menant, *Bergamo comunale...*, cit., p. 86 n. 218 (per l'acquisizione dell'uguaglianza fiscale con la città nel 1266 venne pagata la rilevantisima cifra di 2.700 lire).

³⁸ A. Mazzi, *Studi bergomensi...*, cit., pp. 140 e ss., G. Fasoli, *Ricerche sui borghi franchi...*, cit., pp. 154-155, F. Menant, *Campagnes lombardes...*, cit., p. 81 e p. 91 che, a differenza della Fasoli, dubita dell'effettiva attuazione del progetto di raggruppamento degli abitanti di Scalve in un unico centro.

³⁹ Su Romano di Lombardia e Villa d'Adda si rimanda ancora alle pagine di Gina Fasoli e François Menant sopra citate e, per Romano, anche a Damiano Muoni, *Cenni storici di Romano di Lombardia e dintorni*, Milano, Brigola, 1871 (rist. anast. Bologna, Atesa, 1991), pp. 77-78, che ricorda (p. 78) come nella concessione di Bergamo ai locali «i dazi e le gabelle mantenevansi di pieno diritto alla città, che in ricambio equiparava ai propri borghigiani i contraenti».

le⁴⁰, che tra XII e XIII secolo connota il termine di *burgus* di un preciso significato giuridico.

Il privilegio concesso da Bergamo trasforma la ricompensa per alcuni lavori post-ossidionali in una nuova occasione per il comune di far cassa, recuperando introiti passati (gli «*omnia fodra que ipsa tria comunia dare tenentur*») e rinunciando a quelli futuri, stante le condizioni politiche presenti, in cambio di un immediato forte controvalore. Infatti, come rare volte è accaduto in passato per il contesto orobico, viene concesso il cosiddetto *ius burgiense*, a scapito di numerose, gravi, deroghe alle norme dello statuto. Dietro il discorso cittadino, fatto essenzialmente di obbligazioni pecuniarie da far rispettare rigidamente, rinforzate da pesantissime sanzioni al comune rurale, che accompagnano la definizione e la puntuale circoscrizione di contenuti, modalità di godimento ed eccezioni di questo *privilegium burgiensem*, si colgono gli obiettivi, ambiziosi anche se ottenuti a caro prezzo, del *comune* e degli *homines comunis Grumelli de Gromo*, i quali *homines* agiscono in *unitatem* certamente per mezzo del proprio rappresentante e *sindicus* Martino *Rizzonum* ma che non rinunciano a comparire nell'atto. Così fa praticamente ciascuno degli abitanti di Gromo o quasi, i tre consoli e 161 individui tra i credendari ed i numerosissimi *vicini* singolarmente nominati, con proprio nome e patronimico⁴¹. Tutti loro vogliono infatti

⁴⁰ Per i borghi nei distretti di Brescia e Cremona si veda F. Menant, *Campagnes lombardes...*, cit., pp. 75 e ss.; per quelli della Lombardia occidentale Luisa Chiappa Mauri, *Gerarchie insediative e distrettuazione rurale nella Lombardia del secolo XIV*, in *L'età dei Visconti: il dominio di Milano fra XIII e XV secolo*, a cura di Luisa Chiappa Mauri, Laura De Angelis Cappabianca, Patrizia Mainoni, Milano, La storia, 1993, pp. 269-302.

⁴¹ L'atto riporta la puntuale elencazione, continua e senza interruzioni, di tutti quelli che diedero *mandatum parrabolam et licentiam* a Martino *Rizzonum*, prima i tre consoli e poi, alla rinfusa senza raggruppamenti in base ai titoli onorifici o ai gruppi famigliari prevalenti (si riconoscono 13 *de Boario*, 8 *Ulivene*, 6 *de Gullio*), 161 tra credendari e vicini con nome, cognome e spesso patronimico o soprannome (abbiamo per esempio un Ambrogio *qui dicitur Ferracavallus*, un Domenico *qui dicitur Tarfanella*, un Pietro *qui dicitur Polzelmus*, un Alberto *qui dicitur Corna...*), a cui segue l'indicazione di *plures vicini supradicti comunis Grumelli de Gromo* che indica come la lista sia soltanto parziale. La presenza di ben tre consoli, contro i due usuali dei comuni rurali orobici, e di ben 29 persone indicate come *ser* (o molto più spesso quali figli di *ser*) testimonia della consistenza demografica e della notevole differenziazione locale tra gli abitanti della località, centro produttivo dell'alta Valle. Sul valore espressivo di queste liste di *vicini* per l'immagine e le procedure di definizione delle comunità rurali si vedano Massimo Della Misericordia, *Figure di comunità. Documento notarile, forme della convivenza, riflessione locale sulla vita associata nella montagna lombarda e nella*

farsi borghigiani ed ottenere le relative esenzioni dagli *onera rusticana*: «vellent fieri burgienses et habere honorem burgensium», condizione che, attribuita alla località (la dicitura *comune fieri burgum* viene continuamente reiterata nel testo del documento), discende poi su tutti gli *homines* che abitano e abiteranno nel villaggio di Gromo e nel territorio ad esso pertinente (l'interessante formula impiegata in tal occasione è «omnes homines qui nunc habitant et in futurum habitabunt in supra-scripto loco et teritorio Grumelli de Gromo perpetue et omni tempore [...] *sint burgienses et pro burgensibus habeantur et teneantur*»). Si ha quindi a che fare con il conflitto tra le impellenti necessità finanziarie del capoluogo ed il desiderio di acquistare l'esenzione da oneri futuri da parte dei comitatini di Gromo, contrasto che troverà un quindicennio dopo (1282) motivi di ripresa⁴² e che anche in seguito, come visto per la *talia* del 1308, tornerà alla luce e farà sì che il privilegio originario del 1267 dovrà essere continuamente ridiscusso e riaffermato.

Parte II - Linguaggi e definizione dei confini nel secondo terzo del Duecento

L'altra espressione del processo di assegnazione degli abitanti del contado a ciascuna qualità sopra individuata, i *vicini*, i *burgienses*, i *cives*, i *gentiles*, si ritrova nella volontà da parte delle autorità cittadine di una definizione complessiva dei confini all'interno del suo territorio, tanto del Comune di Bergamo e delle pertinenze per un raggio di sei

pianura comasca (secoli XIV-XVI), Morbegno, Ad fontes, 2008, in rete all'indirizzo www.adfontes.it/biblioteca/scaffale/notarile/copertina.html e Id., *Mappe di carte. Le scritture e gli archivi delle comunità rurali della montagna lombarda nel basso medioevo*, in *Archivi e comunità tra Medioevo ed Età Moderna*, a cura di Attilio Bartoli Langeli Andrea Giorgi, Stefano Moscadelli, Roma-Trento, Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per gli archivi/Università degli Studi di Trento, 2009, pp. 155-278, scaricabile all'indirizzo internet <http://centri.univr.it/rm/biblioteca/scaffale/d.htm>.

⁴² Nell'atto contenuto nel registro del notaio Viviano di Alberto Gatti, in Archivio di Stato di Bergamo, Fondo Notarile, cart. 2, reg. 1, p. 87, del 3.2.1282, il *comune burgi de Gromo* assieme ad altri 17 comuni rurali (non borghi!) si trova a contestare l'applicazione di non procedere a bando o condanne nei loro confronti per inadempienze fiscali. Ampia trattazione dell'argomento nel cap. 6 § 3.3 intitolato *La reazione collettiva di singoli e comunità rurali di fronte alle imposizioni fiscali* della mia tesi dottorale, Paolo Gabriele Nobili, *Il secondo Duecento come soglia. La parabola del contado di Bergamo tra l'apice dello sviluppo e l'inizio della crisi (1250-1296)*, Università degli Studi di Milano, XXII ciclo (2006-2009).

miglia attorno alla città, quanto di ciascuno dei comuni rurali in cui era stato amministrativamente frazionato il distretto. La propensione alla determinazione, alla delimitazione e precisazione delle proprietà, iniziata e diffusa all'inizio degli anni Venti del Duecento per impulso delle autorità urbane, non poteva lasciare indifferenti le parti più sensibili e culturalmente attrezzate del resto della società, tra cui anche gli enti monastici e l'episcopato bergamasco. Non a caso, anche questi ultimi nello stesso periodo si trovano a dar conto dell'esigenza di determinare con precisione i limiti dei propri possedimenti tramite convenzioni con i comuni rurali nel cui territorio i fondi erano ricompresi e tramite la redazione di liste di appezzamenti che nel contado erano sottoposti a censo, quale in pratica è il *Rotulus episcopalis*⁴³.

Si tratta di un'intensa azione di constatazione e rilevazione dei confini, di loro tracciatura attraverso un'attenta descrizione sui documenti, che viene attuata in contemporanea alla stabilizzazione del numero e delle denominazioni di comuni rurali e vicinie urbane, entro i cui ambiti sono stati ripartiti gli abitanti della città e del distretto⁴⁴. L'intensa circolazione di podestà stranieri ha certamente influito su questo processo, se a Bergamo in quel periodo troviamo ufficiali provenienti dalle tre città più precoci nel rimodellare il proprio territorio e ritagliare nuove circoscrizioni, Milano, Cremona, Bologna, e i nomi dei *potestates Pergami* presenti negli atti relativi a questa confinazione generale non a caso appartengono a figure provenienti da questi centri urbani. Un capitolo statutario sull'argomento, di cui non è giunto il testo, dal titolo *de terris Comunis calcandis, terminandis e mensurandis*, risale almeno al 1221⁴⁵, e ancora nel 1222 tre *cives bergamaschi*, Federico della Crotta, Galicio

⁴³ Sul quale vedi Luigi Chiodi, *Chiese di Bergamo sottoposte a censo circa il 1260*, "Archivio Storico Lombardo", s. 7, n. 10, 1960, pp. 148-170.

⁴⁴ Per un confronto con il riordino comunale nei contadi piemontesi e l'imposizione nel corso del Duecento di confini lineari e di appartenenze a specifiche comunità che superasse il frazionamento precedente e le dipendenze personali si veda il recente Renato Bordone, *I confini della comunità. Incertezza territoriale e assetto insediativo tra Medioevo ed Età moderna in Piemonte*, in *Città e territori nell'Italia del medioevo. Studi in onore di Gabriella Rossetti*, a cura di Giorgio Chittolini, Giovanna Petti Balbi, Giovanni Vitolo, Napoli, Liguori, 2007, pp. 53-73.

⁴⁵ Giuseppe Ronchetti, *Memorie storiche della città e chiesa di Bergamo*, Brembate Sopra, Archivio storico brembatese, 1973-1975 (ediz. orig. Bergamo, Natali, 1808-1818), nel tomo II, p. 211 segnala la pergamena dell'Archivio Capitolare, secondo cui fu data attuazione allo statuto dal podestà Lanfranco Moltidanari di Cremona ed elesse incaricati a porre termini a

Durenti e Alberto Caniasi, sono inviati quali *calcatores* ad effettuare misurazioni e porre termini di confine («de terris Comunis calcandis, terminandis e mensurandis») per una zona di sei miglia attorno alla città («*terminanda* per civitatem et *subburgis* (*sic*) Pergami et per sex meliaria parte civitatem Pergami»), come da disposizione statutaria urbana («ut in statuto comunis Pergami continetur de terris calcandis et terminandis et mensurandis»)⁴⁶. La procedura si è quindi formalizzata nella designazione da parte delle autorità di Bergamo, presto seguite dai comuni rurali⁴⁷, di apposite figure, i *calcatores*, scelte per tracciare e porre confini ai propri terreni e vie. Essi agivano quindi in veste ufficiale, con l'incarico precipuo di calcare le terre da «*terminandas secundum formam statuti ex officio suo pro ipso comuni*»⁴⁸.

I documenti indugiano su questa azione di rilevamento, di distinzione, di collocazione di pietre di confine (si richiede che gli incaricati alle

case e beni del Comune di Bergamo per sei miglia nel circondario (1221). Lo stesso B. Belotti, *Storia di Bergamo...*, cit., p. 19, cita l'atto di definizione confini del Comune di Dossena del 13 aprile 1234, quando il console di quella terra, Alberto Alcalino, ne stabiliva i confini con Pietro di Angelo da Corte, console di Sorisole, agendo appunto secondo le disposizioni della città, riconducibili alla norma statutaria già menzionata. C. Storti Storchi in *Diritto e istituzioni...*, cit., p. 265 n. 56, coglie opportunamente l'importanza di queste disposizioni e nota che già nello stesso periodo anche il Vescovado si occupò di una revisione dei propri possedimenti.

⁴⁶ BCBg., perg. 1749 del 16 novembre 1222, notaio Alberto de Scano.

⁴⁷ Come nello statuto di Vertova (riprodotto in Pino Gusmini, *Vertova medievale*, Vertova, 1980, § XLVI), in cui si prevede l'elezione di sei *calcatores*, istituto già rilevato da Angelo Mazzi, *I confini dei comuni del contado. Materiali per un atlante storico del Bergamasco*, "Bergomum", 1922, n. 16, pp. 1-50, p. 6.

⁴⁸ BCBg., perg. 0429 del 2 maggio 1233, notaio Bertramo de Verdello rogato in civitate seu viciniantia civitatis Pergami videlicet in quadam petia terre comunis Pergami que iacet ibi ubi dicitur in Botta: «Ibidem domini Atto Advocatus et Taliaferus Lazaronum tunc *calcatores comunis Pergami* ellecti tempore potestathie Pergami domini Federici Paspaneris de Bononia potestatis tunc Pergami *ad omnes terras quas comunis Pergami per civitatem et burgos Pergami et per sex millia prope civitate Pergami calcandas et terminandas secundum formam statuti ex officio suo pro ipso comuni calcaverunt totam viam* que est et per quam itur et iri consuevit finis ab illa terra de Botta que est tabules tres et pedes quinque vendita Albertoccho de Ducibus et filio condam Alberto de Villa et Pagano de Grosso et Bonazolo de Scano filio More et monasterio de Astino et que se tenet cum alia petia terre de Botta vendita suprascripto monasterio per predictum comunem usque ad viam sive forcellam per quam itur Lemene sive Vrebe et que ad introytum terre Bonazoli de Scano habitantis in Botta precipientes *ut illa via de cetero non imbrigetur per aliquem sed semper stet et remaneat desbrigata*».

operazioni, con una pesante reiterazione dei termini che indicano una separazione, «distinguant ac dividant ac definiant ac terminent sua territoria ab alii territoriis cum quibus confiniant»⁴⁹), che vanno a coinvolgere le vicinie urbane come quelle suburbane⁵⁰, i comuni rurali, i possedimenti del vescovo e dei monasteri.

Nel quindicennio tra 1220 e 1235, periodo in cui si affollano gli atti di 'calcazione', gli ordini di definizione dei confini e le procedure dei comuni tra loro limitrofi per la delimitazione dei propri circondari, si susseguono al vertice dell'amministrazione orobica ben dodici podestà provenienti dalle tre città sopra menzionate⁵¹, da Milano che già dal 1211 aveva riorganizzato il proprio distretto in tre grandi aree caratterizzate dall'uguale peso fiscale⁵², da Cremona che subito dopo, nel 1212, aveva predisposto una quadripartizione simile⁵³ e da Bologna che, dopo

⁴⁹ A. Mazzi, *I confini dei comuni...*, cit., p. 7, trascrive estratti del documento di definizione dei confini tra Lepreno e Bracca.

⁵⁰ Sulla fissazione e confinazione delle vicinie urbane si veda A. Mazzi, *Note suburbane...*, cit., pp. 248-249 e n. 95, e Id., *Le vicinie di Bergamo...*, cit., pp. 21-22; C. Storti Storchi, *Diritto e istituzioni...*, cit., p. 265 n. 56, che rileva come «intorno al 1230 furono definiti per la prima volta i confini delle vicinie cittadine».

⁵¹ Si confronti con la lista dei podestà di Bergamo in B. Belotti, *Storia di Bergamo...*, cit., p. 218, per cui appaiono cremonesi dal 1221 al 1223 (Lanfranco Moltidenari, Guglielmo da Lendanara, Guglielmo Amati), poi nel 1224 Guglielmo della Pusterla di Milano, nel 1225-1226 Coxa de Favris e Ravanino Belotti di Cremona, nel 1226 Bonifazio della Pusterla di Milano, nel 1229 e nel 1235 Rubaconte da Mandello di Milano, nel 1230 Dionisio Crivelli di Milano, nel 1232 ancora Coxa de Favris di Cremona e infine nel 1233 Federico Pascepoveri di Bologna. Questa imitazione e circolazione di provvedimenti tra un distretto cittadino e l'altro era già stata notata in A. Mazzi, *I confini dei comuni...*, cit., pp. 7-8, ove, ricordando gli ordini di calcazione di due podestà di Bergamo, il milanese Rubaconte da Mandello ed il bolognese Federico Pascepoveri, si rileva come sia a Bologna sia a Milano da una decina di anni fossero state intraprese iniziative del tutto simili a quelle bergamasche.

⁵² Sulla questione, Paolo Grillo, *Comuni rurali e poteri locali nel governo del territorio in Lombardia (XII-inizi XIV secolo)*, in *Contado e città in dialogo. Comuni urbani e comunità rurali nella Lombardia medievale*, a cura di Luisa Chiappa Mauri, Milano, Cisalpino, 2003, pp. 41-82, p. 50: «fra le innovazioni portate dai comuni, vi fu indubbiamente la pratica di rimodellare il distretto ritagliandovi nuove circoscrizioni. Probabilmente la più precoce ad orientarsi in tal senso fu Milano, dove nel 1211 venne disposta la creazione di tre grandi aree, dette fagge». Si veda anche Id., *Milano in età comunale (1183-1276). Istituzioni, società, economia*, Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, 2001, pp. 631-633.

⁵³ Anche a Cremona, a partire dal 1212 i consoli di giustizia vennero suddivisi per quartieri e alla porzione del distretto loro aggregata, come da Lorenzo Astegiano, *Ricerche sulla storia civile del Comune di Cremona*, in *Codex diplomaticus Cremonae 715-1334*, II, Torino, Bocca, 1896-1899, pp. 229-402, p. 337. Scrive sulla questione P. Grillo, *Comuni rurali e pote-*

alcune ricognizioni intraprese già dal 1203, procede nel 1223 alla ripartizione del proprio *comitatus* in quattro zone, cui fa seguire la redazione di veri e propri *Libri terminorum*⁵⁴. Nonostante la volontà di stabilizzazione territoriale, unioni di comuni, quasi sempre imposte dal capoluogo, proseguiranno per l'area bergamasca per tutto il Duecento e per il secolo successivo, così come conflitti confinari, fino alla nuova codificazione complessiva avvenuta del 1392-1395⁵⁵.

L'*adequatio*⁵⁶ generale del territorio bergamasco, tradizionalmente datata al quadriennio 1230-1233⁵⁷, ma il cui proposito di attuazione ini-

ri locali..., cit., p. 51, «Almeno dal 1225 la quadripartizione del territorio fu utilizzata anche a fini fiscali, poiché in tale data il governo cremonese disponeva di elenchi dettagliati delle località e dei personaggi soggetti alle imposizioni fiscali e ripartiti fra le diverse porte della città».

⁵⁴ Oltre alla sintesi in Giampaolo Francesconi e Francesco Salvestrini, *La scrittura del confine nell'Italia comunale. Modelli e funzioni*, in *Frontiers in the Middle Ages*, a cura di Outi Merisalo e Päivi Pahta (Atti del terzo congresso europeo di studi Medievali, Jyväskylä, 10-14 June 2003), Louvain-la-Neuve, Fédération internationale des instituts d'études médiévales, 2006, pp. 197-221: in particolare sono dedicate a Bologna le pp. 201-202; vedi inoltre Antonio Ivan Pini, *Bologna 1211: una precoce pianificazione urbanistica d'età comunale*, "Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le Province di Romagna", n. 52, 2001 e Id., *Le ripartizioni territoriali urbane di Bologna medievale. Quartiere, contrada, borgo, morello e quartirolo*, "Quaderni culturali bolognesi", n. 1, 1977, fascicolo unico, e Maria Venticelli, *I libri terminorum del Comune di Bologna*, in *Medieval Metropolises. Metropoli medievali*, a cura di Francesca Bocchi (Atti del convegno internazionale, Bologna 9-10 maggio 1997), Bologna, Bononia University Press, 1999, pp. 223-330.

⁵⁵ Sulla reiterata esigenza, anche per il Trecento, di stabilizzare i confini dei comuni rurali, il cui risultato è il Codice Patetta n. 1387 della Biblioteca Apostolica Vaticana, edito in *Confini dei comuni del territorio di Bergamo (1392-1395)*, a cura di Vincenzo Marchetti, Bergamo, Provincia, 1996, scrive Gian Paolo Giuseppe Scharf, *Bergamo e il suo contado fra Due e Trecento attraverso gli statuti urbani*, in *Contado e città in dialogo...*, cit., pp. 201-225, in particolare alle pp. 209-210.

⁵⁶ Si riporta la norma relativa all'*adequatio* di vicinie, suburbia e *facte de foris*, *Stat. Vet.* coll. II § 78 riprodotta in *Stat.1331*, coll. 2, § 23, «omnes Porte et Vicinancie et Suburbia Pergami et *facte de foris* debeat adequari et ad equalitatem reduci per Comune Pergami [...] et infrascripti termini et confines earum et cuiusque eranum facti et ordinati per Comune Pergami perpetuo et omni tempore sint, habeantur et teneantur firme et rate», sulla quale scrive A. Mazzi, *Note suburbane...*, cit., p. 258.

⁵⁷ A. Mazzi, *I confini dei comuni...*, cit., p. 4, B. Belotti, *Storia di Bergamo...*, cit., p. 32 n. 49: «tra il 1230 e il 1233, quando sopraggiunse un momento di pace, il Comune divise in quattro 'factae' o fagge, o squadre, il territorio ormai suo, e le fece corrispondere alle quattro porte della città. Per ciò stesso anzi il Comune di Bergamo ordinò ad ogni comune del territorio di stabilire e descrivere i propri confini, all'effetto della ripartizione degli oneri, e anche per la esatta applicazione di quel principio d'ordine pubblico».

ziava almeno dal decennio precedente, rispondeva a esigenze di razionalizzazione fiscale e giurisdizionale, di tutela delle proprietà e dell'ordine pubblico⁵⁸. Ciascuna *universitas* di *vicini* abitanti nel contado doveva appartenere ad un comune rurale, capace come singola entità di accollarsi autonomamente, *per se*, il fodro e gli altri oneri (lavori pubblici, forniture di granaglie, corveé di tipo militare, «*obedire et sustinere per se fodra, honera et fationes comunis Pergami*»)»⁵⁹ imposti dal Comune di Bergamo e di produrre ufficiali *locali* responsabili per il perseguimento di omicidi e furti compiuti sul proprio territorio⁶⁰ e per la manutenzione di vie e canali che lo attraversavano («*in suo territorio et non alibi et illas spazare et spazatas tenere*»)»⁶¹. Una tale puntuale assunzione di responsabilità richiedeva ovviamente una precisa indicazione degli ambiti ter-

⁵⁸ A. Mazzi, *I confini dei comuni...*, cit., pp. 6-7 e note, riporta i riferimenti alle definizioni dei confini tra Sorisole e Stabello, tra l'Abbazia di Vallalta e il Comune di Cene e Vall'Alta, i confini di Serina, tra Lepreno e Bracca, e nel 1237 tra Lefte e Gandino, a cui si aggiunge il riferimento alla definizione dei confini tra Sorisole e Dossena nel 1234 in B. Belotti, *Storia di Bergamo...*, cit., p. 19. Si possono aggiungere poi le convenzioni del 1234 tra i comuni di Gandino, Lefte, Casnigo, Barzizza e Cazano per alcuni monti e vallate di confine in BCBg., perg. 3570 (atto non datato con riferimento al 1234) e perg. 3572 (31 marzo 1234). La controversia tra Cene e l'Abbazia di Vallalta, protrattasi per più di un secolo, costituisce uno dei temi principali dell'accuratissimo lavoro di Andrea Zonca, *Gli uomini e le terre dell'Abbazia San Benedetto di Vallalta (secolo XII-XIV)*, Bergamo-Albino, Civica Biblioteca 'A. Mai' - Raccolte civiche di storia e arte, 1998, e di cui l'atto di calcazione del 1234 rappresenta uno degli snodi fondamentali (si vedano le pp. 29, 48 e ss., 158 e ss.).

⁵⁹ *Stat. 1331*, coll. 2, § 58: «item statuerunt et ordinaverunt [...] precepta et comunis Pergami *obedire et sustinere per se fodra, honera et fationes comunis Pergami et ipsis comunis, quod sic non attendit, modo non valeat unio facta de ipso comuni nec intelligatur nec sit unitum cum ipso comuni, set sit et remaneat ipsum comune per se, ac si aliqua unio facta non esset de ipso comuni [...]* Et quod quelibet ipsarum unionum a modo representet *unam et eandem universitatem*, ut dicetur de unione de Sancto Gervasio et cetera infra, et pro una et eandem universitate habeantur et teneantur quod ad ea, que in alio capitulo de unionibus dicta sunt [*scil. il cap. 57 riportato nella nota seguente*].»

⁶⁰ *Stat. 1331*, coll. II, § 57: «item statuerunt et ordinaverunt quod uniones comunium districtus Pergami *sint firme, secundum quod facte erant per statuta vetera comunis Pergami*. [...] quod ipse uniones locum habeant solomodo tantum *in fodris et oneribus* imponendis in futurum per comune Pergami [...] et quod propterea non fiat aliquod preiudicium alicui comuni vel loco [...] occasione *homicidiorum vel robararum* que fieret in locis eorum.»

⁶¹ In *Stat. Vet.*, coll. XV, rubr. 48 sulla manutenzione delle vie si ricorda come i comuni rurali dovessero operare «*in suo territorio et non alibi et illas spazare et spazatas tenere et lapides et alia euntibus et redeuntibus prestantes seu prestantia impedimentum inde remove*».

ritoriali di ciascun comune rurale del distretto⁶², da qui l'ordinanza statutaria e, nell'impassibilità di numerose comunità, l'emanazione di precepti rivolti ai singoli comuni per ottenere una sua celere applicazione.

Già il Mazzi aveva descritto la procedura di tracciatura dei confini, costituita da un ordine da parte del podestà di Bergamo ai consoli dei comuni rurali che «dovevano ottemperare a quella ingiunzione sotto il vincolo del giuramento e sotto la minaccia di una pena pecuniaria abbastanza grave»⁶³. La volontà definitoria da parte delle autorità cittadine mette così in moto nel contado queste camminate⁶⁴, le *calcationes*, da parte degli ufficiali dei comuni rurali tra loro confinanti per *terminare et confirmare et difinire* i confini dei propri rispettivi territori, ponendo

⁶² Si accorge dell'importanza come tema storiografico delle 'microfrontiere' tra comunità e comunità Pierre Toubert in *Frontière et frontières: un objet historique*, in *Castrum 4. Frontière et peuplement dans le monde méditerranéen au Moyen Âge*, a cura di Jean-Miche Poisson (Atti del colloquio di Erice-Trapani, 18-25 settembre 1988), Roma-Madrid, École française de Rome e Casa de Velazque, 1992, pp. 9-18, a p. 15. Sulla questione dei confini in età medievale si abbia come riferimento il recente *Distinguere, separare, condividere. Confini nelle campagne dell'Italia medievale*, a cura di Paola Guglielmotti, numero tematico di "Reti Medievali Rivista", n. VII, 2006/1, disponibile solo *on line* all'indirizzo http://www.storia.unifi.it/_RM/rivista/default.htm, anche per la bibliografia precedente ivi segnalata. Si tenga poi presente che «all'interno del discorso dei doctores medievali non esiste una differenza marcata tra le regole dettate in tema di prova dei confini di piccole comunità o di consistenti aggregati politici. L'oggetto del contendere può essere differente (un piccolo pascolo posto al margine del territorio di un villaggio, il possesso di un castello), ma analoghe sono le procedure e le prove sulla base delle quali possono essere ricostruiti i rapporti d'appartenenza. Anche se è indubbio come nel caso di spazi microfisici l'attenzione per la definizione dei percorsi dei confini sia più avvertita dalle popolazioni», in Paolo Marchetti, *De iure finium: diritto e confini tra tardo Medioevo ed età moderna*, Milano, Giuffrè, 2001, p. 144 n. 5.

⁶³ Angelo Mazzi, *I confini dei comuni...*, cit., pp. 7-8, «in questo brano, per quanto scorrettamente trascritto, troviamo tracciata la procedura, che sarà prescritta dallo Statuto citato nei due documenti del Monastero d'Astino del medesimo anno: il podestà ad esecuzione di quella ordinanza imponeva ai Consoli dei comuni, che procedessero alla operazione di riconoscere e fermare con segni visibili i confini del loro territorio entro il termine loro prescritto, il tutto ponendo in scritto, ed essi dovevano ottemperare a quella ingiunzione sotto il vincolo del giuramento e sotto la minaccia di una pena pecuniaria abbastanza grave; per tutti i conseguenti effetti quelle descrizioni saranno state depositate negli archivi cittadini, dove avranno formato il cosiddetto *Liber instrumentorum confiniorum territorii Pergamensis*».

⁶⁴ Sul significato di queste camminate, che può diventare anche rituale o folklorico una volta venissero ripetute per ribadire i «termini, spie e testimoni» sul percorso, si veda l'interessante contributo di Stefano Barbacetto, *Sull'identità delle comunità alpine: il problema dei confini*, "Archivio storico ticinese", II serie, 2002, n. 132, pp. 111-129.

appositi cippi terminali a demarcazione. Che la pratica di stabilire e definire per iscritto confini lineari potesse non essere sempre gradita alle consuetudini locali, una volta imposta dall'alto in modo improvviso e risoluto, lo dimostra la delimitazione dei confini tra il Comune di Almè (che allora comprendeva anche Villa d'Almè⁶⁵) e quello di Sorisole⁶⁶. Il console di Almè e quattro vicini di quel comune designati «*ad confirmandum et terminandum teritorium terre suprascripti comunis*» dovranno agire allo scopo prestando giuramento (*per sacramentum*), sotto minaccia di pena e bando, ed entro un termine prestabilito. La camminata di rito avverrà con il console e un vicino di Sorisole, tutti assieme, in buona fede e con accordo condiviso («*bona fide sine fraude [...] in eorum concordio*»), allo scopo di porre i termini tra i due comuni e, essendo due gruppi, *confermarli* con una duplice approvazione («*confirmaverunt et tales posuerunt et firmaverunt termina et confines in teritorio comunis de Lemene et teritorio comunis de Sorisole*»). Si riuscirà in tal modo a separare ogni ambito dall'altro («*Et sic difinita sunt suprascripta teritoria unum ab altero*») con reciproca soddisfazione dei rappresentanti di entrambi i comuni coinvolti, fermo restando i diritti dei proprietari terrieri e non vicini che hanno possedimenti nei due diversi circuiti territoriali.

L'intera operazione, nonostante la professione di concordia generale, avviene solamente per coercizione dell'autorità cittadina, e l'atto non si

⁶⁵ La separazione tra Almenno e le sue pertinenze e il Comune di Almè appare nello statuto del 1331 (*Comune de Lemene cum suis pertinencis*, ossia Almè, e *Comune de Lemene in plano*, ossia Almenno, come da *Stat. 1331*, coll. II, § 53) ed a opinione del Mazzi (*I confini dei comuni...*, cit., p. 5 n. 13) doveva già essere avvenuto nel 1234, visto che assegna ad Almè il *comune de Lemene* lì nominato. Paolo Manzoni, *Lemine: dalle origini al XVII secolo*, Almenno San Bartolomeo, Comune, 1988, a p. 116 retrodata la separazione al 1171, ammettendo però la difficoltà del fatto che «per tutto il medioevo i due paesi furono indistintamente chiamati Lemine o Lemene». Si consideri che ancora il Mazzi, in *Corografia Bergomense nei secoli VIII, IX e X*, Bergamo, Tip. Pagnoncelli, 1880, pp. 17 e ss., aveva assegnato i documenti qui analizzati ad Almenno, per poi mutare parere nello scritto successivo.

⁶⁶ BCBg perg. 3834 del 22 marzo 1234, notaio Rodolfo *de Scano*, che compila la pergamena *extra plurium lischarum* il 4 giugno 1268. Copia viene richiesta anche dai consoli di Stabello al giudice e assessore Maifredo de *Cagapestis*, come da BCBg perg. 3834B del 5 aprile 1268, notaio Azuello *de Azuellis*. Sull'atto scriveva già A. Mazzi, *I confini dei comuni...*, cit., p. 5, che lo utilizzava come prova per la datazione al 1230-1233 del generale provvedimento di confinazione.

risparmia di ricordarlo ad ogni momento. I consoli di Almè sarebbero stati costretti (*asstricti*) dal podestà di Bergamo, il milanese Oberto da Mandello, il gruppo dei vicini che pongono i termini sono anch'essi in tutto e per tutto obbligati a questa funzione («*in omnibus et per omnia asstricti per suprascriptum comunem a suprascriptum potestatem*»), i cippi terminali sono stati definiti, in calce all'atto, secondo quanto era stato comandato dal podestà («*recte essent positos suprascriptos terminos secundum quod asstricti erant per potestatem*»). La continua reiterazione del termine *asstricti* riferito ai convenuti dimostra come queste due località più che accettare di buon grado avessero subito il perentorio ordine di divisione tra i due ambiti comunali, concretizzato per mezzo di un percorso che passava per incolti, per la sommità di forcelle, per boschi e per la linea di pendii. La tracciatura del confine da parte dei due gruppi di *vicini* avviene infatti per rettilinee spezzate (*et afilet recte*), congiungendo punti che non sono chiaramente indicati quali veri e propri cippi terminali o semplici segni su pietre ed alberi⁶⁷, e che vengono posti presso elementi corografici caratteristici della zona montana quali forcelle, colli, pendii, corni, cime, ma anche in prossimità di torrenti e all'interno di prati. Quali elementi adatti alla delimitazione vengono anche impiegate costruzioni come un fienile, un mulino, identificato dal nome della famiglia del tenentario, e lo stesso fiume Brembo:

ad adunandum ipsos consules ad omnia predicta facere bona fide sine fraude in eorum presencia ipsorum [vicinorum] de Sorisole et per eorum consensum et voluntate nomine ipsorum comunium pro ipsis comunibus et in eorum concordio in terminum teratorii et ubiquum (*sic*) firmaretur namque omnes in concordio omnes de Lemene et de Sorisole terminum illum quod fixum est *in una forzella* que est in somitate boschi de

⁶⁷ Si noti l'estrema vicinanza di questo 'lessico definitorio' con quello ancora in voga nella non distantissima Val Camonica ben tre secoli dopo, in cui i procuratori delle comunità limitrofe «cercavano l'accordo sui punti congiunti fra loro da ideali tratti rettilinei» (*refilando recte*) che costituissero i *confinia*, poi «leggevano gli antichi segni delimitanti» (*invenire*), individuavano i *termina* e li ubicavano «accuratamente» tramite i «nomi con cui i luoghi erano 'vocati' dalla popolazione», da Massimo Della Misericordia, *I nodi della rete. Paesaggio, società e istituzioni a Dalegno e in Valcamonica nel tardo medioevo*, in *La magnifica comunità di Dalegno. Dalle origini al XVIII secolo*, a cura di E. Bressan, Breno, Tipografia camuna, 2009, pp. 113-351, p. 237. Appunto *refilare recte* più punti tramite spezzate, *invenire* segni, porre *termina*, far riferimento a toponimi *vocati* dai comitatini costituiscono parte del repertorio terminologico contenuto nei documenti orobici di tracciatura dei confini nel terzo-quarto decennio del XIII secolo.

Algisis quod est in teritorium ipsorum comunium et teritorio de Asonica et contra id, et afilet recte illud terminum quod est in ipsa forzella que *forzella dicitur de Somgavazio* versus montes partes (sic) usque ad plures terminos fixos *per spondam de Pendezi seu de Granazolo* usque ad illum terminum quod fixum est *in Forzello de Foresto seu de Gumbello*, et sicut trahit et afilet recte [ab] illo termino colli de Foresto sive de Gombello usque ad illum quod est fixum *in collo de Grumello longo*, et afilet ab illo de Grumelongo ad plures alios terminos positos zosum *per spondam de Molongo* usque ad illum quod fixum est *in collo de Grumpiallo prope aquam de Drungo*. Et cum trahit et afilet ipsos terminos inter teritorium de Sorisole et teritorium Vallis Averare, que condam fuit comunis Pergami sed modo domini Trusardi Colleoni, et terminum illorum de Stabulo, et que terra est a sero parte *corne Garsinalis*, et cum atterminat recte ille terminum quod est apud ipsum cornus usque *ad pizolum de Colniis* quod est in somitate vallis de Larochoa, et afilet ab illo pizolo sive termino quod est in ipso pizolo a mane usque *ad forzellam de Ballio*. Et cum vadit et trahit ab illa forzella a mane parte usque ad *forzellam de Albiolis*, et cum afilet ab illa usque ad *forzellam de Sexano* sive *in costa de Sexano* a mane parte per totum teritorium comunis de Sorisole usque ad buschum de Canto quod est comunis Pergami usque ad ipsam costam. Et cum trahit et afilet recte suprascripta costa de Sexano in zosum *ad payarium monasterii de Astino*. Et cum vadit et afilet postea ipsum payarium usque in (?) de Runchis. Et sicut afilet ipsi runchis a sero parte usque in valle que noncupatur de Sexano. Et cum illa valle afilet *versus Brembum* usque ad plures terminos quos positos sunt per comune de Lemene intus de *sub prato monasterii*. Et cum atterminat recte superiorem terminum usque *ad molendinum quod tenet heredum Zambelli Garanasi de Stabulo* a domino Frederico Colleoni vel tenuit. Et cum afilet postea recte ipsum molendinum usque *in flumine Brembi* a mane partis finis zosum suprascripte coste de Sexano est teritorium monasterii de Astino, et finis sursum de Sorisole ut suprascriptum est a sero parte per totum est teritorium comunis de Lemene. Et sic definita sunt suprascripta teritoria unum ab altero⁶⁸.

In ultima analisi, il precetto comunale aveva costretto i rappresentanti di queste due comunità ad un non indolore sforzo definitorio, concretamente costituito da attività impegnative e dagli esiti non scontati, quali l'incontro dei rappresentanti dei due comuni, le camminate di calcrazione, la risoluzione di eventuali controversie e incertezze sui rispettivi

⁶⁸ BCBg perg. 3834 (cfr. sopra n. 66).

ambiti territoriali e la messa per iscritto della descrizione dei confini⁶⁹, con conseguenze decisive nei termini di percezione del territorio comunale e di utilizzo di beni comuni, di cui in quel momento, in assenza di contrasti, con tutta probabilità non si percepiva l'urgenza⁷⁰.

Ancora particolarmente interessante è un rogito che precede di due mesi l'atto di cui sopra, costituendone il diretto antecedente. Si tratta in pratica dell'intimazione, interessata, da parte del sindaco e converso del Monastero di Astino, Alessandro da Caversegno, ai due consoli di Almè («*consulibus loci et comunis de Lemene*», intendendo col primo termine il territorio e col secondo la comunità organizzata) perché diano seguito al dettato dello statuto del Comune di Bergamo («denonciavit [...] secundum formam statuti comunis Pergami») di tracciare i confini del territorio di Almè (appunto del *locus de Lemene*) con quelli degli altri luoghi circostanti («*debent et teneantur [...] determinare et distinguere teritorium ipsius loci de Lemene a teratoriis aliorum locorum circumstantium*») e specialmente con il settore pertinente al Comune di Sorisole⁷¹. Il motivo di tanto fervore nell'indicare ai consoli di Almè, di cui

⁶⁹ Sul tema delle prove e testimonianze allo scopo di tracciare i confini e della loro difficile applicazione specialmente quando «gli spazi si rimpiccoliscono, cioè più la scala dell'osservazione diviene ridotta, più la contesa su singoli ambiti di territorio sembra assumere rilievo. Se ad un sovrano può non interessare l'appartenenza di un piccolo bosco o di un pascolo [...] per le popolazioni che praticano quegli spazi si può trattare di luoghi da cui dipendono le condizioni materiali di esistenza della comunità stessa», si veda P. Marchetti, *De iure finium...*, cit., pp. 141-181 (a p. 144). Per un confronto si consulti anche M. Della Miseriordia, *I nodi della rete...*, cit., pp. 236-245: «il comune rurale fu assunto come ordinatore del territorio dai notai, dai proprietari fondiari e dagli altri protagonisti dell'interazione sociale, presumibilmente anche perché venne riconosciuto come un concreto e efficace operatore delle pratiche di determinazione dei luoghi, capace di tracciare sul suolo discontinuità dense di significati che separavano i vari comuni» e, pur tuttavia, «le testimonianze sopravvissute non inducono, almeno nel caso di Dalegno, a fare di tale preoccupazione uno degli obiettivi 'originari' dell'azione della comunità organizzata, i cui membri dovettero abitare e lavorare a lungo uno spazio i cui margini restarono largamente imprecisati» (a p. 235).

⁷⁰ Sulla debole coscienza dei confini lineari, diversi dalla definizione di uno spazio fisico non continuo di esclusiva pertinenza delle comunità duecentesche, si veda Luigi Provero, *Una cultura dei confini. Liti, inchieste e testimonianze nel Piemonte del Duecento*, in *Distinguere, separare, condividere...*, cit., in rete all'indirizzo http://www.dssg.unifi.it/_RM/rivista/saggi/Confini_Provero.htm, pp. 9-15 [Confini e identità] e Giuseppe Sergi, *Riflessioni sulla dimensione storica della coscienza comunitaria*, in *Che cosa ne pensa oggi Chiaffredo Roux? Percorsi della dialettologia percezionale all'alba del nuovo millennio*, a cura di Monica Cini e Riccardo Regis, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2002, p. 34.

⁷¹ BCBg perg. 1748 del 1 aprile 1234, notaio Pagano Melii.

si chiede peraltro che agiscano per il comune stesso (*pro ipso comuni de Lemene*), di dover procedere alla separazione dai territori finitimi, impiegando la consueta terminologia che spiega come «*Debeant ipsi consules pro ipso comuni de Lemene ita difinerare terminare teratorium ipsius loci de Lemene*», sta in alcune terre e proprietà che il Monastero stesso possiede a Stabello, località indicata con la designazione di contrada e posta a settentrione di Sorisole. L'intenzione è quella che *specialiter* i prati *Polenga* e il monte e le possessioni nella contrada di Stabello siano ricompresi nel territorio di Almè, e che in nessun caso ne vengano lasciati fuori. Si vuole quindi evitare che questi possedimenti rientrino nel riparto del Comune di Sorisole, preferendo che essi facciano parte non di un comune rurale, ma di un borgo forte e popoloso come Almè, capace di ottenere l'esenzione dal fodro, quando probabilmente era ancora collegato ad Almenno, già 1161. Quest'ultima località, di cui rimane ancora dubbia una netta e definitiva separazione da Almè già dal primo terzo del Duecento, è in grado poi di riscattare proprio in quegli anni (1220) i diritti signorili del vescovo, e tre decenni dopo di ottenere l'uguaglianza fiscale con la città. D'altronde proprio con Almè il Monastero di Astino aveva potuto ottenere la libertà di pascolo sul suo territorio e aveva approfittato delle difficoltà finanziarie di quel comune per acquistare delle terre: si tratta di una frequentazione consolidata che non aveva avuto per i *vicini* motivi di contrasto, ma al contrario di reciproca soddisfazione (aiuto finanziario al comune in cambio dell'utilizzo dei pascoli e delle terre comuni per gli uomini del Monastero)⁷². Come prova della appartenenza della contrada contesa ad Almè, il *sindicus* di Astino indica ai rappresentanti del comune la strada da seguire nei confronti di eventuali pretese da parte delle località finitime, quella della consuetudine di appartenenze («*terra et possessiones [...] sint et esse consueverunt de teratorio dicti loci de Lemene*»). In tale occasione il provvedimento che impone la definizione dei confini viene utilizzato a proprio vantaggio da un ente terzo rispetto ai comuni rurali, il Monastero del Santo Sepolcro di Astino, desideroso di difendere i propri diritti proprietari facendo leva su ufficiali periferici quali i consoli dei comuni rurali.

⁷² Su tutto ciò F. Menant, *Campagnes lombardes...*, cit., pp. 268 e 546 e note.

Il precetto di adempiere in fretta all'ordine di delimitazione dei confini di Almè, per ottemperare ad una precisa norma statutaria, non è infatti sollecitato, come sarebbe logico, da un messo o da un servitore del Comune di Bergamo, ma da un soggetto esterno, ai fini di una stabilizzazione amministrativa dei propri possedimenti, esigenza che i rappresentanti di questo comune non sentiva con la medesima urgenza. La pronta definizione dei territori dei due comuni di Almè e Sorisole, non a caso avvenuta soltanto un paio di mesi dopo, perfeziona con soddisfazione la strategia abbaziale.

Una dimostrazione delle discordie che potevano nascere da questa modalità di definizione è fornito dall'ordine del podestà di Bergamo, sempre del 1234, ad un folto drappello di abitanti di Scano al Brembo (i due consoli, due *magistri* locali ed altri cinque *vicini*) di indicare un appezzamento di terra non coltivata («petia terra arva»), sita ai margini del territorio del loro Comune («posita ibi ubi dicitur ad Roncum Poli sive in Cancellaria vel in Sponda Cancellarie»)⁷³. Il fondo si trova infatti tra terreni del Comune, terreni del Monastero di Astino, di tre dei conventi di Scano, i fratelli Alcherio e Peregrino del fu *Moycus* ed il nipote Peterzino (il che spiega la loro presenza quali testi diretti), e del *dominus* bergamasco Federico della Crotta. Il luogo convenuto per l'identificazione è altrettanto simbolico, trovandosi al confine, materialmente contrassegnato da un cippo terminale («in picça Vallis Bergunzoni *apud terminum* qui est positum») tra le terre del Monastero di Astino e quelle del Comune di Scano («inter illos de Astino et comunis de Scano»). La rappresentanza istituzionale di questo piccolo comune, posto sul Brembo alle porte della città, gli ufficiali elettivi, i *vicini* più eminenti, ossia i *magistri*, i testimoni oculari rispondono in forza di un precetto di un servitore del Comune di Bergamo su ordine formale («iussu et parabola et autoritate») di *dominus* Robaconte da Mandello, podestà per quell'anno. Il riconoscimento del terreno (l'atto è indicato come «ostendere petiam terre») avviene in maniera estremamente solenne, secondo formula che ricalca i termini delle dichiarazioni degli ufficiali al momento dell'assunzione in carica. Esso si attua infatti per giuramento («precepit

⁷³ BCBg perg. 1551 del 19 agosto 1235, notaio Pagano *Melii*.

per sacermentum)⁷⁴, rimossa ogni motivazione personale («remoto odio et amicitia precio et precibus profugio et dampno»), in piedi e in maniera manifestamente concorde di tutti i dichiaranti («omnes suprascripti *stanti ostenderunt concorditer*»). L'atto, oltre che sull'identificazione del fondo, indugia su ciò che interessava di più alla parte appellante, *dominus* Alessandro abate del Monastero di Astino, ossia alla testimonianza (che avviene *per testes*) del possesso della terra, che, con abbondanza di terminologia («*consignaverunt et dixerunt concorditer et manifestaverunt*») viene indicata spettare al Monastero («*petiam terre esse suprascripti monasterii de Astino et ad monasterium pertinere*»). La solennità della manifestazione di consenso, di chi per primo avrebbe potuto avere interesse a contrastare il possesso del Monastero, ossia i proprietari terrieri confinanti ed il Comune di Scano, in cui è ritagliato questo territorio, contrasta con una piccola aggiunta che è stata allegata all'atto, di mano che l'archivista ha identificato essere della seconda metà del XIII secolo. A dispetto di questo giuramento lo stesso Peregrino, apparendo smentire la propria precedente testimonianza, riferisce in maniera risoluta (*dixit firmiter*) che ha sentito da sua madre e da molti, non identificati, abitanti di Scano («*quod audivit a matre sua et a multis antiquis hominibus de Scano*») che la terra contesa sarebbe in realtà proprietà della chiesa di Mozzo, che l'ebbe come compenso dal Monastero stesso per la vendita, indicata come avvenuta *pro contraccambio*, di una soma di granaglie, una quantità allora proporzionata al valore di venti pertiche di terra incolta. Non si conosce la motivazione di questa inserzione documentaria né del pentimento postumo di Peregrino⁷⁵, ma il fatto che fosse comunque raccolta per iscritto dimostra da un lato l'evidente contestazione del possesso di queste terre, dall'altro la labilità del-

⁷⁴ C. Storti Storchi, *Diritto e istituzioni...*, cit., p. 265 n. 56, rileva come «nelle clausole del verbale del processo d'accertamento dei confini dei comuni di *Levrene* e di *Bracha* si legge che i consoli del luogo procedettero *sacramentorum*. Il *sacramentum* citato dovrebbe corrispondere a quello prestato nel momento dell'assunzione dell'incarico o al giuramento al quale i comuni del contado erano obbligati nei confronti del Comune di Bergamo». La stessa Autrice ricorda che l'uso del giuramento di fedeltà al Comune di Bergamo da parte dei rappresentanti del contado, il cosiddetto *sacramentum locorum virtutis*, appare generalizzato nel 1215 (come da *Stat.Vet.*, coll. IX, § 47).

⁷⁵ Del carattere mai neutro delle testimonianze in materia confinaria scrive L. Provero, *Una cultura dei confini...*, cit., pp. 1-2.

l'utilizzo di testimonianze locali, che in tale occasione vedono il contrasto tra quelle pronunciate dalle autorità ufficiali (i consoli) e quelle derivanti dalla memoria del passato (gli *antiqui homines* da cui il testimone pentito udì una differente versione della vicenda).

Considerazione conclusiva

Gli esempi riportati sono indicativi delle difficoltà che sorgono nel territorio sottoposto a Bergamo al momento di dare concreta attuazione al provvedimento di delimitazione dei confini, che deve venir sollecitato a gran voce (il Monastero di Astino nei confronti del Comune di Almè), al quale si risponde con insofferenza (i consoli e *vicini* di Almè e Sorisole *stricti* a tracciare i rispettivi confini), e a cui conseguono problemi che possono affiorare anche a distanza di anni (l'identificazione della *petia terra* del Monastero di Astino da parte dei *vicini* di Scano al Brembo).

Si va da un periodo in cui i confini, anzi le appartenenze dei singoli fondi ad un dato territorio e ad una certa comunità erano conosciuti, ricordati e indicati (come visto sopra, la *petiam terre* che «esse superscripti monasterii», le *terre et possessiones* che «sint et esse consueverunt de teritorio dicti loci»), ad un momento in cui, all'improvviso, devono essere precisamente delimitati sul terreno ed inseriti in documenti, *libri finium* e statuti. Lo scarto evidente tra la percezione, mobile, non lineare né fissata per iscritto, dei confini da parte delle comunità del contado (legata alla memoria delle comunità, al valore d'uso e simbolico dei propri territori) e quella definitoria e redatta su pergamena con descrizioni puntigliose propugnata dal comune cittadino rappresenta la diversa concezione che le due entità hanno delle delimitazioni (una plasmabile, pratica, orale l'altra precisa, amministrativa e funzionale), foriera delle frizioni che sopra si sono esaminate.

Per quanto riguarda il tema dell'appartenenza, si va dai poveri rustici di Monasterolo di Levate che vogliono partecipare all'organizzazione comunale, ai membri della società composita di Gromo che si sono fatti *burgienses*, passando per gli *homines* di Valtesse che si reclamano cittadini a tutti gli effetti. Le coppie oppositive *homines monasterii/vicini* (Levate), *rustici/cives* (Valtesse), *vicini/burgienses* (Gromo) dimostrano le diverse possibilità, le differenti denominazioni fatte venire alla luce dalla legislazione urbana, che appaiono dense di significati di natura fiscale e giurisdizionale. Tra di esse gli abitanti del distretto, se ne hanno motivi e capacità materiale, tendono ovviamente a rigettare la condizione più

sfavorevole (rispettivamente *homines monasterii, rustici, vicini*), scegliendo lo status privilegiato (nei tre casi *vicini, cives, burgienses*) e, almeno per i casi del Comune di Levate e degli abitanti di Gromo, più restrittivo rispetto alle immissioni di persone dall'esterno. Si tratta di una serie di opzioni di adesione a realtà precostituite (il comune rurale, la vicinia urbana) o di ricalco di esperienze istituzionali preesistenti (il borgo franco, gli abitanti di Gromo che voglio farsi come gli altri *burgienses*), per le quali la motivazione ad una scelta di definizione, drastica ed definitiva (tanto da venire inserita negli statuti) è fornita dalla esigenza, urgente e con notevoli implicazioni materiali, da parte delle autorità bergamasche di dover inserire in fretta queste entità nelle ripartizioni territoriali, ai propri fini di ripartizione e riscossione fiscale.

Il generale processo di strutturazione ed organizzazione del contado intrapreso dal regime podestarile di Bergamo ha pertanto compreso l'assegnazione dei *vicini* del contado ad un dato comune rurale (o borgo franco, o vicinia cittadina) e la determinazione dei territori pertinenti alle diverse comunità, obbligando i gruppi di *homines* della *virtus Pergami* ad affrontare in tempi brevissimi le due questioni e stimolando così la produzione di una serie di atti di natura giudiziaria o ricognitiva ad esse inerenti. L'esigenza amministrativa del capoluogo, costringendo per la prima volta le comunità locali a rapide e risolutive procedure di definizione e demarcazione, le ha spinte ad adeguare percezione e linguaggio relativi alla propria identità ed ai propri confini a quelli, non immediatamente coincidenti, predisposti dalle autorità cittadine. Tuttavia, mentre le delimitazioni lineari dei territori dei singoli comuni rurali, di cui i provvedimenti presi tra il 1220-1235 per Bergamo, come per le altre realtà comunali⁷⁶, sono soltanto l'atto iniziale, si porteranno dietro conflitti anche secolari tra le comunità, poiché, nonostante le intenzioni, resteranno soggetti a modifiche e tentativi di forzatura (delle pertinenze dei singoli comuni, dei cippi terminali...)⁷⁷, la definizione

⁷⁶ Sulla nascita della scrittura di confine in età podestarile scrive Paola Guglielmotti nell'*Introduzione a Distinguere, separare, condividere...*, cit., scaricabile liberamente all'indirizzo web http://www.dssg.unifi.it/_RM/rivista/saggi/Confini_Guglielmotti.htm, p. 5.

⁷⁷ Si vedano, soltanto per un primo esempio, i contrasti confinari dalla durata plurisecolare tra il Comune di Serina e il Comune di Dossena, la cui documentazione va dal 1234 al 1732, la controversia tra Oltre il Colle e Serina, che documentata fin dal secolo XIII, si prolunga fino al XVI secolo inoltrato, la controversia confinaria tra il Comune di Romano di

degli abitanti del territorio quali *rustici* o quali appartenenti a ceti privilegiati ha richiesto invece un'adesione immediata a questa o quella opzione e quindi a questo o quel regime fiscale.

L'impetuoso tentativo da parte di Bergamo di dare stabilità amministrativa al distretto, visto dalla prospettiva del territorio, si carica di una serie di opzioni, significati e contrasti *locali* che soltanto l'esplosione di documenti provocata dall'impulso di statuizione urbano potevano far venir alla luce. Il cosiddetto 'disciplinamento' da parte del capoluogo, mentre è serrato e implacabile nel momento in cui deve procedere ad organizzare le esazioni di natura fiscale, si fa più lasco e meno urgente quando invece i problemi, quali quelli confinari sono tra i più frequenti, emergono tra le singole comunità rurali, rimandando le questioni a distanza di decenni e, in qualche occasione, persino di secoli.

Lombardia e il consorzio della Misericordia di Bergamo tra XIII e XIV secolo, che si aggiungono alla controversia secolare tra Cene e l'Abbazia di Vallalta sopra ricordata. Per i riferimenti archivistici si rimanda all'inventariazione eseguita nell'ambito del progetto Archidata disponibile in rete all'indirizzo <http://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/>.